Il Sole
24 ORE
del lunedì

L'esperto risponde
#AGENDAESTATE
Pensione anticipata contributiva: la stretta parte già da quest'anno
Le regole per aderire

Secondo numero speciale su Lavoro e Previdenza. Focus: pensione anticipata.
Aldo Forte
— *nel fascicolo all'interno*

€ 2* in Italia
Lunedì 12 Agosto 2024
Anno 160°, Numero 222

Prezzi di vendita all'estero:
Costa Azzurra **€ 3**, Svizzera **SFR 3,90**

* solo in **Puglia** e in provincia di **Matera** in abbinamento obbligatorio con "L'Edicola".
con "Olimpiadi - Storie, curiosità e campioni" **€9,90** in più; con "Filosofia per i più piccoli" **€9,90** in più; con "Pazzi per la matematica - I numeri sono fritti !" **€8,90** in più; con "Riccardino - Collana Camilleri n.1" **€9,90** in più; con "Il libro dell'astronomia" **€12,90** in più; con "Il cuoco dell'Alcyon - Collana Camilleri n.2" **€12,90** in più; con "Scopriamo l'Europa" **€9,90** in più; con "La pensione di Eva - Collana Camilleri n.3" **€12,90** in più; con "Casa - Affitti abitativi e commerciali" **€10,90** in più; con "Casa - Vendita e acquisti" **€10,90** in più; con "Aspenia" **€12,00** in più; con "HTSI" **€2,00** in più.

Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004, art. 1, c. 1, DCB Milano
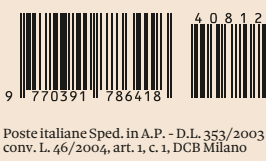
Le sezioni digitali del Sole 24 Ore

L'area premium Inchieste e approfondimenti nel sito del Sole 24 Ore

Mercati Plus Notizie, servizi e tutti i dati dai mercati finanziari

Norme & Tributi Plus I quotidiani digitali su Fisco, Diritto, Enti Locali & Edilizia

Lavoro Contratti, sicurezza, formazione, controversie e welfare

Prodotti elettronici
Dai cellulari ai frigo svolta europea sulle riparazioni

Le norme, da recepire entro il 2026, puntano a favorire il ripristino dei beni guasti o difettosi
I nodi dei costi e dell'accesso ai ricambi

Alexis Paparo —*a pag. 3*

Cassazione, oltre tre anni per le sentenze

Processo civile

Centrato il target Pnrr per i contenziosi. Il tributario pesa sull'arretrato (43%)

Servono tre anni per chiudere un procedimento civile di legittimità, secondo i dati dell'ufficio statistica della Cassazione al 30 giugno. Un po' meno (due anni e otto mesi) se si considera la durata prevedibile dei soli procedimenti contenziosi, sotto la lente per il Pnrr. Ma si arriva fino a tre anni e mezzo se si esamina la durata media effettiva di tutti i procedimenti civili.

Sale il numero dei ricorsi, trainati dalle iscrizioni tributarie, aumentate (+36% sul 2023). E i procedimenti tributari rappresentano il 43% di tutte le pendenze della Cassazione. Tanto che il ministero dell'Economia intende studiare, con la Cassazione, altre misure deflattive dell'arretrato.

Cimmarusti e **Maglione** —*a pag. 5*

L'ANALISI

Presto per vedere l'effetto riforma

Filippo Danovi —*a pag. 5*

RIPRESA POST COVID

Cinema, il ritorno in sala sostenuto dagli under 35: sono oltre il 50%

Il cinema è lontano dai livelli di pubblico pre-Covid (-15% rispetto al 2019). Ma l'analisi della fruizione mostra che i giovani non sono concentrati solo sulle piattaforme online: più della metà degli spettatori in sala è under 35, con picchi del 72% nella fascia 20-24 anni.

Margherita Ceci —*a pag. 8*

I NUMERI DEL CONFRONTO EUROPEO

Italia maglia nera per incendi, ma bruciano aree meno estese

GETTY IMAGES

Episodi critici in calo. Lo confermano anche i Vigili del fuoco

All'8 agosto 2024 gli incendi rilevati dal satellite sono 254. Ma in Bulgaria sono andati in fumo 10mila ettari in più. **Finizio** —*a pag. 2*

Flat tax record: 13 livelli con il nuovo concordato

Fuga dall'Irpef

Il correttivo al patto fiscale fissa cinque aliquote per Isa e forfettari, dal 3 al 15%

Con le ultime flat tax previste per chi aderirà al concordato fiscale, il sistema delle imposte sostitutive arriva a 13 aliquote diverse. Tanti livelli di tassazione piatta alternativi all'Irpef, differenziati per tipo di reddito o situazione del contribuente, che si sono moltiplicati negli ultimi anni, proprio mentre l'imposta personale "generale" è stata via via sfrondata. Le aliquote ora vanno dal 3 al 26 per cento.

Il decreto correttivo del concordato (Dlgs 108/2024) in un colpo solo introduce cinque nuove flat tax da applicare sul maggior reddito proposto ai soggetti Isa e ai forfettari che accettano il patto fiscale.

Aquaro, Dell'Oste e **Padula** —*a pag. 7*

CONTROLLO DEL RISCHIO FISCALE

Compliance, vantaggi in sospeso

Deotto e **Lovecchio** —*a pag. 13*

Panorama

SICUREZZA

Dal 1° ottobre patente a crediti nei cantieri per 800mila imprese

Sono 800mila le imprese dell'edilizia e dell'impiantistica coinvolte dal 1° ottobre dall'obbligo della patente a crediti, per poter lavorare nei cantieri temporanei o mobili. Sono escluse dall'obbligo 24mila imprese già in possesso della qualificazione Soa di livello elevato.

Valentina Melis —*a pag. 6*

LA SERIE
Sei puntate dedicate alla sostenibilità per settore

L'INCHIESTA#03

Green bond, lo schema europeo sfida i titoli nazionali

Vitaliano D'Angerio —*a pag. 9*

PROFESSIONI

Commercialisti, i giovani vedono la parità di genere

Giovani e donne scelgono la professione di commercialista: tra gli under 40 è al 46% la quota femminile. Ma il gap di redditi rispetto ai colleghi parte subito e cresce con l'età.

Valeria Uva —*a pag. 11*

DIRETTIVA DUE DILIGENCE

Diritti e ambiente entrano nelle relazioni in azienda

Avrà un impatto anche sulla gestione del personale la direttiva Ue sulla Corporate sustainability due diligence.

Castellaneta e **Falasca** —*a p. 17*

Scuola 24

Atenei, no tax area e fondo affitti per attrarre studenti

Davide Madeddu —*a pag. 10*

Real Estate 24

Il Golden Visa premia gli acquisti nelle isole greche

Evelina Marchesini —*a pag. 12*

Primo Piano
Clima e ambiente

28.634
Ettari bruciati
In Italia
Dal 1° gennaio all'8 agosto 2024 sono andati in fumo circa 10mila ettari in meno rispetto alla Bulgaria

290
Episodi
Media 2006-2023
Secondo i rilevamenti satellitari l'Italia ha registrato la media più alta di incendi nel periodo

24%
Incendi in Italia
Un quarto di quelli europei
Secondo i dati satellitari in Italia avviene un incendio su quattro di quelli registrati in Europa

Italia prima per incendi ma negli altri Paesi bruciano aree più vaste

I dati 2024. Rilevati da satellite 254 episodi contro i 290 della media 2006-23, più che in Spagna, Portogallo e Grecia. Nel nostro Paese meno ettari distrutti

Pagina a cura di
Michela Finizio

Più incendi, ma di entità minore. L'estate 2024 alimenta le fiamme che colpiscono l'Italia, colpendo più degli anni precedenti alcune regioni del Sud e il Lazio, ma le superfici interessate non aumentano, grazie alla tempestività degli interventi e alla prevenzione messa in campo a livello regionale.

Lo scorso 17 luglio due vigili del fuoco sono morti a Nova Siri, in provincia di Matera, impegnati nelle operazione di spegnimento di un incendio boschivo. Nella baia di San Felice a Vieste, uno dei luoghi più belli del Gargano, il 24 luglio ci sono volute ore di lotta e l'intervento di tre canadair con il supporto della Protezione civile per domare un incendio di ipotesi dolosa. Massima allerta anche nel Lazio, dopo i recenti episodi in provincia di Roma e nelle campagne di Frosinone, oppure in Calabria e in Sicilia, i territori storicamente più colpiti dagli incendi estivi, dove l'aridità alimenta il fenomeno.

Il confronto europeo

La stagione delle fiamme anche nel 2024 brucia migliaia di ettari in Italia e i dati satellitari del sistema europeo Effis-Copernicus estratti dal Sole 24 Ore del Lunedì, certificano il triste primato del nostro Paese nel numero di incendi rilevati.

Il confronto prende in esame gli episodi che interessano almeno 30 ettari o più, mappati dalla piattaforma: in tutto sono stati registrati 254 episodi a livello nazionale, per un totale di 28.634 ettari di terra bruciata (dati aggiornati all'8 agosto), pari al 24% degli episodi censiti su scala europea. Seguono Romania, Spagna e Francia ma con meno incendi rilevati, rispettivamente 230, 170 e 148 da gennaio ad oggi. Il record negativo resta intatto anche sul lungo periodo: la media 2006-2023 rileva 290 episodi all'anno in Italia, seguita dai numeri di Portogallo (205) e Spagna (203).

A fare da contraltare, però, è il dato relativo alla superfice bruciata che risulta più contenuto, rispetto alle performance degli altri Paesi: circa 28mila ettari in Italia nel 2024, meno che in Bulgaria e Spagna (rispettivamente, 38.850 e 34mila ettari circa); anche la media 2006-2023, pari a circa 56.700 ettari bruciati ogni anno nel nostro Paese, risulta inferiore rispetto ai record di Portogallo (93.736 ettari) e Spagna (81.623 ettari). «La superficie interessata quest'anno dagli incendi risulta in linea con le medie degli ultimi 15 anni», dice Roberto Inghilesi di Ispra, che ricorda come l'Italia – comunque – bruciasse molto di più negli anni '70 o comunque prima dell'approvazione della legge quadro sugli incendi nel 2000.

La situazione italiana

A confermare il trend in aumento degli incendi rispetto alla scorsa stagione sono anche i Vigili del fuoco. I loro dati, che rilevano molti più episodi rispetto ai satelliti, misurano tutti gli incendi che interessano la vegetazione e richiedono un intervento delle squadre di terra: a partire dal 15 giugno scorso, data di inizio della campagna antincendio boschivo (Aib) che ogni anno potenzia le azioni di prevenzione e le forze in campo nel periodo estivo (i Vigili del fuoco impegnano circa 700 uomini in più sul territorio), gli interventi finora sono stati 28.921, circa 5mila in più rispetto ai 23.990 registrati nello stesso arco di tempo nel 2023; anche se molti meno rispetto a quelli del 2022, 2021 e del 2017. La campagna, però, è ancora in corso e quest'anno il Governo ha deciso di prorogare fino al 15 ottobre (di solito finiva al 30 settembre).

Cinquemila interventi in più dei pompieri rispetto all'estate 2023 su aree con vegetazione Decisiva la prevenzione

L'azione tempestiva

In Calabria, una delle regioni più colpite, la scorsa settimana la direzione regionale dei Vigili del fuoco ha cercato di tracciare un primo bilancio, rilevando un aumento del 10% del numero di incendi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: dal 15 giugno al 31 luglio gli interventi sono stati 3.098, a fronte di 2.757 completati nel 2023. Cinquecento episodi in più «ma di minore entità»: l'aumento, dicono le squadre sul campo, finora non è tradotto in una «maggiore criticità operativa». Lo dimostrano, a livello nazionale, anche le statistiche del concorso aereo della Protezione civile, che interviene solo su richiesta delle Regioni nei casi più critici: al 31 luglio si contavano solo 386 interventi, contro i 967 di tutto il 2023 e i 1.410 del 2022.

«Tralasciando l'estate del 2017 o quella del 2021, quando ha preso fuoco l'intero bacino del Mediterraneo e le fiamme non si riuscivano a spegnere, la normativa introdotta nel 2000 oggi sta dando i suoi frutti», spiega Inghilesi di Ispra. «Molte Regioni – dice – hanno messo a punto piani ad hoc e migliorato la prevenzione con mappature e interventi mirati. E questo oggi consente di ridurre notevolmente le superfici interessate».

La Protezione civile, a tal proposito, ricorda che la maggior parte degli incendi boschivi è causata da comportamenti superficiali o, spesso, dolosi e che la collaborazione dei cittadini può essere decisiva nel segnalare tempestivamente le prime avvisaglie di un possibile incendio boschivo (al numero di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco 115 o, dove attivato, al numero unico di emergenza 112), per limitare i danni prima che l'incendio aumenti di forza e di capacità distruttiva.

ANSA

Vieste. Il 24 luglio un incendio ha colpito l'area boschiva di Baia San Felice (Fg)

I numeri

IN ITALIA
La serie storica di incendi *(episodi rilevati da satellite)* e area bruciata *(in ettari). Gli incendi mappati sono di circa 30 ettari o più*

IL CONFRONTO EUROPEO
Incendi (episodi rilevati da satellite) e area bruciata (in ettari) nei Paesi europei. *Dati 2024 (all'8 agosto) e confronto rispetto alla media 2006-2023*

PAESE	INCENDI		ETTARI BRUCIATI		% SUPERF. TOTALE	
	MEDIA	2024	MEDIA	2024	MEDIA	2024
Bulgaria	29,7	93	10.508,9	38.849	0,09	0,35
Croazia	37,4	14	13.647,4	7.853	0,24	0,14
Cipro	6,1	12	1.728,1	3.233	0,3	0,57
Finlandia	1,4	2	190,9	82	0	0
Francia	80,5	148	13.664,1	11.513	0,02	0,02
Germania	5,6	4	663,3	373	0	0
Grecia	56,5	53	50.783,3	16.568	0,38	0,12
Ungheria	4,1	1	714,6	33	0,01	0
Irlanda	12,4	3	3.306,4	133	0,05	0
ITALIA	**290,3**	**254**	**56.673,2**	**28.634**	**0,19**	**0,1**
Portogallo	204,9	42	93.735,6	2.651	1,02	0,03
Romania	87,1	230	22.157,9	22.893	0,09	0,1
Slovenia	0,9	1	341,8	76	0,02	0
Spagna	202,7	170	81.623,2	34.092	0,16	0,07
Svezia	7,2	5	2.286,8	288	0,01	0

Fonte: Effis - Copernicus

L'intervista
Carlo Metelli

«Abbandono e incuria alimentano le fiamme»

«Quest'anno rileviamo un aumento degli episodi, ma in base al tipo di interventi possiamo dire che, grazie all'azione tempestiva, sono di minore entità. Fino a metà luglio non abbiamo avuto grandi problemi, ma ora la situazione sarà critica fino a oltre metà agosto». Con queste parole Carlo Metelli, vicario della direzione centrale per l'emergenza dei Vigili del fuoco, valuta la stagione estiva degli incendi, rispetto alle precedenti.

Quali sono i territori più colpiti quest'anno?

Oltre a Calabria e Sicilia, quest'anno anche la Puglia è tra i territori più interessati. Poi c'è la Sardegna, dove il rischio che si propaghi un incendio è tra i più elevati quando tira il maestrale: l'isola ha un sistema locale di intervento autonomo efficace. Il nostro aiuto è cruciale quando le fiamme si avvicinano ai centri abitati. Quest'anno lo abbiamo visto a Nova Siri, dove abbiamo perso due colleghi, un evento che ci ha molto scosso. Ma anche durante l'incendio a Monte Mario, a Roma, o a Vieste, nel Foggiano, dove abbiamo fatto evacuare circa 500 persone.

CARLO METELLI
Vicario della direzione centrale per l'emergenza dei Vigili del Fuoco

Quali sono le variabili principali che influenzano le fiamme?

Il problema è sempre più spesso strutturale, legato all'abbandono del territorio, sia dei piccoli centri sia di terreni che prima invece venivano coltivati. Lo spopolamento porta alla crescita della vegetazione spontanea e alla mancanza di controllo. Banalmente manca spesso la pulizia ai fili delle strade e la prevenzione. Più vicino alle grandi città, invece, a causare gli incendi sono spesso rifiuti o insediamenti abusivi. Non mancano poi gli episodi legati alle pratiche più antiche, ad esempio dei pastori che bruciano il terreno per avere l'erba più fresca nei mesi successivi. Così come le azioni dolose o colpose, contro le quali è fondamentale l'azione delle forze di polizia. Oggi vengono usati anche i droni per poter osservare, controllare e intervenire.

Sono tante, quindi, le variabili in campo, giusto?

Ogni territorio ha le sue caratteristiche peculiari. Proprio per questo, essendo una materia di competenza regionale, è fondamentale il piano messo in campo dalle Regioni per poter prevenire, tenere puliti i boschi, realizzare azioni di silvicoltura tempestive e così via. Poi ogni area del Paese ha la sua suscettibilità agli incendi, che dipende da vento, piogge e secchezza dei terreni. Al Nord, ad esempio, le fiamme sono più un fenomeno autunnale, come ad esempio è accaduto in Piemonte a ottobre e novembre dello scorso anno.

Già 100 persone segnalate ai carabinieri

Le denunce 2024

Crescono gli episodi penali individuati grazie a norme più rigide adottate nel 2000

Novantatrè persone denunciate e tre arrestate da gennaio al 31 luglio 2024 per incendi boschivi. I numeri del Comando generale dei carabinieri riguardano eventi provocati dall'azione umana, per dolo o colpa, un fenomeno ancora abbastanza presente in Italia, nonostante le norme restrittive e i controlli messi in campo.

Le segnalazioni quest'anno sono ancora contenute, se confrontate con i 274 denunciati e 14 arrestati dell'intero 2023 (il dato è sempre dei carabinieri e rappresenta una porzione dei dati Istat, riportati a fianco), ma la stagione e le indagini sono ancora in corso e a fiamme spente non sempre è facile individuare i responsabili o le responsabilità effettive.

L'incendio boschivo, sia doloso sia colposo, è un delitto contro la pubblica incolumità e, come tale, è perseguito penalmente. Fino al 2000 era considerato una aggravante dell'incendio generico, ed era trattato dall'articolo 423 del Codice penale. Con l'articolo 423-bis, introdotto dall'articolo 11 della legge quadro sugli incendi, viene considerato per la prima volta come reato autonomo: chiunque provochi un incendio su boschi, selve o foreste o su vivai forestali destinati al rimboschimento è punito con la reclusione da quattro a dieci anni; se l'incendio è cagionato per colpa, la reclusione va da uno a cinque anni (pene aumentate della metà se l'incendio provoca un danno grave, esteso e persistente). È il Corpo forestale dello Stato ad accertare le cause degli incendi e individuare i responsabili, ma le pene più severe (prima il massimo della reclusione prevista era di sette anni) non sono bastate per estinguere il fenomeno.

La normativa sicuramente ha reso l'azione penale più incisiva: le denunce per incendio boschivo rilevate dalle forze dell'ordine sono in costante aumento (3.524 nel 2022, rispetto alle 1.139 del 2018, in base ai dati Istat), così come le persone denunciate o arrestate per questo tipo di reato. Il fenomeno criminale, comunque, risulta ridotto, se messo in relazione con le statistiche dei Vigili del fuoco sugli incendi (44.286 quelli rilevati che hanno interessato la vegetazione, tra il 15 giugno e il 31 luglio scorsi).

I reati

Dati in unità

	2018	2019	2020	2021	2022
Denunce	1.139	2.669	2.950	3.330	3.524
Persone denunciate o arrestate	298	436	478	514	640

Fonte: Istat

Primo Piano
Economia circolare

Una piattaforma per tracciare il ciclo di vita dei prodotti

Attiva dal 2025
Il progetto CircThread, finanziato dal programma Horizon 2020 dell'Ue, coinvolge 34 organizzazioni di vari Paesi (produttori, distributori, riciclatori, associazioni di consumatori) e si propone di sviluppare una piattaforma digitale, che sarà attiva dal 2025, in cui i prodotti, elettronici in testa, potranno essere tracciati con l'obiettivo di allungarne il ciclo di vita e di utilizzo. Altroconsumo ha ora iniziato un'attività pilota, ingaggiando circa 30 consumatori che hanno acquistato una lavastoviglie, per condurre i primi test di utilizzo della piattaforma che simula il passaporto digitale.

Diritto di riparazione, dai cellulari ai frigo l'Europa apre la partita

La direttiva. In vigore dal 30 luglio le regole da recepire entro il 2026. Si punta a facilitare il ripristino, ma restano i nodi dei costi e dell'accesso ai ricambi

Pagina a cura di
Alexis Paparo

La lavastoviglie che non scarica l'acqua, il guasto al termostato del frigo o alla fotocamera dello smartphone. Soprattutto se l'inconveniente capita dopo la scadenza della garanzia, il pensiero va all'acquisto di un prodotto nuovo, e non alla sua riparazione. Anche volendo, spesso ci si sente dire che riparare non è possibile perché costa troppo o i pezzi di ricambio non sono disponibili.

Con la direttiva Ue 2024/1799 entrata in vigore lo scorso 30 luglio – che sancisce il diritto alla riparazione dei beni danneggiati o difettosi – si apre un nuovo capitolo.

L'obiettivo è rendere la riparazione dei prodotti più facile, veloce ed economica. I fabbricanti saranno obbligati a riparare – sia in caso di difetto sia in caso di usura – i prodotti tecnicamente riparabili secondo il diritto dell'Ue anche dopo la scadenza della garanzia legale di due anni. Ciò dovrà avvenire a un prezzo "ragionevole" e secondo tempistiche "ragionevoli". Se il bene per cui si chiede la riparazione è ancora in garanzia legale, ci sarà un'estensione di un anno.

I produttori dovranno informare i consumatori sui prodotti che sono obbligati a riparare tramite un modulo che renda trasparenti condizioni e prezzi. Infine, entro il 31 luglio 2027 dovrà essere attivata una piattaforma europea, con canali nazionali, per consentire ai consumatori di trovare riparatori, venditori di beni ricondizionati, acquirenti di beni difettosi, repair café.

Gli Stati membri hanno 24 mesi di tempo per recepire la direttiva. Nell'immediato per i consumatori non ci sono ricadute né diritti azionabili. La speranza dei consumatori però è che i Paesi si dimostrino rapidi e incisivi nel recepimento. I prodotti che rientrano nella direttiva sono soprattutto elettrodomestici, smartphone e tablet (si vedano le schede), ma la lista si potrà ampliare in futuro.

I limiti delle regole europee
«Molti prodotti, come stampanti, cuffie stereo, computer portatili, ferri da stiro, tostapane e macchine per il caffè, oggi non sono inclusi fra i beni su cui ha impatto la direttiva: ci batteremo perché lo siano in futuro», spiega Ugo Vallauri, cofondatore di Right to Repair Europe, che rappresenta oltre cento organizzazioni da 21 Paesi europei. «La direttiva non indica un limite massimo per i costi delle riparazioni e per i prezzi dei pezzi di ricambio. Si parla solo di costi "ragionevoli"». Vallauri spiega che la direttiva prova a incidere sui prezzi in altri modi, «chiedendo che gli Stati facciano una mappatura dei servizi di riparazione e introducendo un form volontario per aiutare i consumatori a confrontare i prezzi. Inoltre, per la prima volta si inizia a mettere un freno all'utilizzo del software per bloccare l'uso di pezzi di ricambio di seconda mano o di terze parti».

Giovanna Capuzzo, vicepresidente di Federconsumatori, individua altri aspetti su cui la direttiva avrebbe potuto fare di più: «Sarebbe stata importante l'introduzione dell'obbligo e non della facoltà dei riparatori di fornire gratuitamente il modulo europeo di informazioni sulla riparazione; rendere il servizio eventuale di diagnostica gratuito ai fini della riparazione e stabilire l'obbligo di fornire un bene sostitutivo per la durata della riparazione. Infine rendere obbligatoria la registrazione dei riparatori alla piattaforma online».

Per la prima volta verrà posto un limite ai sistemi preinstallati che impediscono di aggiustare i prodotti

Sgravi e accesso ai ricambi
A livello pratico, molto dipenderà anche da come la direttiva sarà recepita e da come il mercato si adatterà. Spiega Davide Rossi, direttore generale dell'Aires (Associazione italiana retailers elettrodomestici specializzati): «Le imprese del retail guardano alla direttiva come a uno sviluppo ulteriore della propria attività, per diventare centri di assistenza e non solo venditori. Se si apre il mercato della riparazione ne avranno un vantaggio l'economia, l'ambiente e i posti di lavoro, distribuiti in modo uniforme sui territori». L'Aires ha seguito il testo dall'inizio ed è pronta a lavorare con il Mimit per il recepimento; secondo Rossi, insisterà su due punti: «La disponibilità delle parti di ricambio a prezzi di costo e incentivi fiscali per le imprese che si attivano per diventare riparatori, ad esempio con un'Iva agevolata sul costo di riparazione e un supporto per la formazione». Ugo Vallauri di Right to Repair Europe ricorda che «la direttiva invita i Paesi a introdurre incentivi alla riparazione come avviene in Austria, dove il bonus è fino al 50% del costo, e in Francia».

Anche il settore delle riparazioni spera che il Governo sia proattivo. Secondo Confartigianato sono 68mila le imprese nell'autoriparazione, 106mila nell'installazione di impianti, 3.900 nella riparazione di elettrodomestici, 12mila nella sartoria e 3mila nella riparazione di orologi. «Si apre la prospettiva di rilanciare l'attività dei piccoli riparatori indipendenti», spiega Marco Granelli, presidente di Confartigianato. «Da anni chiediamo che i riparatori indipendenti possano operare alle stesse condizioni di quelli autorizzati, con il diritto di accedere a tutti i ricambi e agli strumenti e alle informazioni tecniche fornite dai produttori». Granelli spiega che nel testo iniziale della proposta la Commissione Ue eliminava queste barriere. Alla fine, però, il testo approvato rimane ambiguo sull'accesso ai pezzi di ricambio. «Speriamo – conclude – che in fase di recepimento questo passaggio venga chiarito, che siano introdotti sgravi per i consumatori che scelgono di riparare e che strumenti come la piattaforma per la riparazione non si traducano in nuovi oneri amministrativi».

Il recepimento sarà innanzitutto nelle mani del Governo. Ma il tema della riparazione sta a cuore anche all'opposizione. «Nella scorsa legislatura avevamo una proposta di legge a prima firma Ilaria Fontana sul diritto alla riparazione; in questa abbiamo provato a portarlo avanti con diversi emendamenti. Ora, con il sostegno della direttiva, aumenteremo il pressing sul governo perché si attivi nel suo recepimento», sottolinea Elena Sironi, senatrice M5s in commissione Ambiente.

ADOBESTOCK

Contro gli sprechi. Gli smartphone sono fra i prodotti soggetti a obbligo di riparazione da parte del produttore

I punti chiave

I TEMPI E IL PERIMETRO
Recepimento in 24 mesi
Una volta recepita la direttiva (entro 24 mesi a partire dal 30 luglio scorso), i consumatori avranno più tutele e troveranno un mercato – se vigilato e aderente alla direttiva – che offrirà servizi più trasparenti ed accessibili per la riparazione. Questi i prodotti inclusi: **lavatrici**, **lavasciuga**, **asciugabiancheria**, **lavastoviglie** per uso domestico, apparecchi di **refrigerazione**, **display** elettronici, apparecchiature di saldatura, **aspirapolvere**, **server** e prodotti di archiviazione, **telefoni** e **tablet**, beni che incorporano batteria per mezzi di trasporto leggero.

GLI STRUMENTI
Diritti oltre la garanzia
- Il diritto alla riparazione verrà offerto anche dopo il periodo di scadenza della garanzia.
- Il consumatore potrà scegliere a chi affidare la riparazione, potendo poi beneficiare di **un ulteriore anno di garanzia se il bene era ancora in garanzia**.
- Il cliente potrà accedere alle informazioni utili, nel caso di riparazione, dal produttore e – grazie al **modulo europeo** di informazioni – saprà quali costi e quali tempi sono previsti per l'intervento.
- Il consumatore, grazie alla **piattaforma online europea** (attiva entro il 31 luglio 2027) potrà trovare il riparatore più vicino e più adatto.

I DIRITTI
Stop al rifiuto di aggiustare
- I produttori dovranno mettere a disposizione **informazioni**, **pezzi di ricambio** e strumenti necessari agli interventi di riparazione sia per i consumatori sia per i riparatori professionali.
- Il produttore non potrà più rifiutare di riparare un prodotto per **motivi puramente economici**.
- Nelle ipotesi in cui la riparazione è impossibile, il fabbricante potrà offrire al consumatore un **bene ricondizionato**.
- Il fabbricante non potrà più inserire nei prodotti sistemi **hardware** o **software** che **impediscono la riparazione.**

Raee, nel 2023 riciclo giù del 4,6%

Rifiuti elettronici

I cittadini europei spendono 12 miliardi all'anno per sostituire i beni danneggiati

Secondo i dati della Commissione europea, i cittadini dell'Unione spendono circa 12 miliardi di euro all'anno per sostituire prodotti e dispositivi, invece di ripararli. L'impatto sull'ambiente di questo smaltimento non necessario genera ogni anno 35 milioni di tonnellate di rifiuti.

I dati del Global E-Waste Monitor 2024 – report pubblicato dall'Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca (Unitar) – dimostrano che puntare sul riciclo non basta: la produzione globale di rifiuti elettronici (Raee) aumenta infatti cinque volte più velocemente rispetto al loro riciclo. Nel 2022 (ultimi dati disponibili) l'Europa è stata l'area che ha generato il maggior numero di Raee (17,6 kg pro capite), e ne ha riciclato in media il 42,8 per cento. L'Italia è il quinto Paese del continente per produzione di rifiuti elettronici, con 1.100 milioni di kg. Sul podio Russia (1.900), Germania (1.800) e Regno Unito (1.700). A seguire la Francia (1.400).

Nel nostro Paese – leader europeo del riciclo in tutte le altre categorie – il problema è ancora più pressante. Secondo il rapporto 2023 del Centro di Coordinamento Raee, nel 2023 in Italia sono stati riciclati il 4,6% di Raee in meno rispetto al 2022 (quasi 511mila tonnellate). Le ragioni del calo variano dai comportamenti scorretti dei cittadini alla dispersione dei Raee al di fuori dei canali ufficiali, all'assenza di controlli per contrastare questi fenomeni. Il tasso di raccolta si ferma quindi al 30,24% (era il 34,56% nel 2021), ben lontano dal target europeo del 65% al 2030.

La direttiva Ue 2024/1799 assume allora un'importanza cruciale: secondo stime della Commissione si dovrebbe tradurre – in 15 anni – in un risparmio di 18,5 milioni di tonnellate di CO_2, 1,8 milioni di tonnellate di risorse e 3 milioni di tonnellate di rifiuti. Oltre a risparmi di 15,6 miliardi di euro per venditori e produttori e 176,5 miliardi di euro per i consumatori. Il settore delle riparazioni dovrebbe invece crescere di 4,8 miliardi di euro.

Primo Piano
Giustizia civile

Gli obiettivi Pnrr

Disposition time
Tra gli obiettivi concordati con l'Ue per la giustizia civile c'è la riduzione, entro il 30 giugno 2026 e rispetto ai dati 2019, del 40% del disposition time, con percentuali diverse per i tre gradi di giudizio. In Cassazione è già stato raggiunto il taglio previsto del 25% (l'obiettivo era di 977 giorni).

Sezione tributaria
L'obiettivo del taglio del numero dei ricorsi e degli arretrati nella sezione tributaria doveva essere raggiunto entro il 2022. Nel Piano nazionale, tuttavia, non era specificato di quanto dovesse essere questo taglio del contenzioso di legittimità.

Cassazione, durata media oltre i tre anni Su i ricorsi

Al 30 giugno. Centrati i target Pnrr, ma i tempi restano lunghi. Il fisco pesa su nuove cause e pendenze. Leo: «Allo studio misure deflattive»

Ivan Cimmarusti
Valentina Maglione

Servono tre anni per chiudere un procedimento civile in Cassazione. Un po' meno, in realtà (due anni e otto mesi) se si considerano solo i giudizi contenziosi, analizzati per gli obiettivi concordati con il Pnrr con il calcolo della durata prognostica (*disposition time*). Ma i tempi si allungano fino a tre anni e mezzo – dato peraltro in aumento rispetto agli anni scorsi – quando si allarga l'esame alla durata media di tutti i procedimenti civili che arrivano sui tavoli della Suprema corte.

È quanto emerge dal report dell'ufficio statistica della Corte di cassazione riferito al primo semestre del 2024, che Il Sole 24 Ore del Lunedì è in grado di anticipare.

I tempi misurati per il Pnrr

Al 30 giugno scorso il contatore del *disposition time*, che stima il tempo atteso di definizione dei giudizi (calcolato dividendo i giudizi pendenti per quelli definiti in un determinato periodo e moltiplicando per il periodo considerato), è arrivato a 971 giorni, vale a dire due anni e otto mesi. Un dato che rappresenta un successo, perché la riduzione rispetto al valore di partenza (1.302 giorni nel 2019) ha già portato a raggiungere l'obiettivo finale di 977 giorni, fissato dal Pnrr per il 30 giugno 2026.

Al di là dei target concordati, va però detto che si tratta di quasi tre anni di attesa per chiudere il grado di legittimità di un giudizio contenzioso, che ha già compiuto le fasi di merito (e in tribunale e corte d'appello si sta rivelando più complicato raggiungere gli obiettivi sul taglio del *disposition time* previsti dal Pnrr: si veda Il Sole 24 Ore del Lunedì del 17 giugno 2024).

La durata media «generale»

È invece in aumento l'altro indicatore sui tempi analizzato dalla Cassazione, vale a dire la durata media di tutti i procedimenti definiti nel primo semestre 2024: è arrivata a tre anni, cinque mesi e 23 giorni, cioè 1.268 giorni totali, in salita rispetto ai 1.208 giorni del primo semestre 2023 e ai 1.225 giorni dello stesso periodo del 2022.

Si tratta di un indicatore calcolato diversamente rispetto al *disposition time*, perché misura la durata effettiva dei procedimenti (considerando la data di iscrizione e quella di decisione), non quella prognostica. Va inoltre considerato che il dato sul *disposition time* non include i ricorsi in alcune materie procedurali, che comunque appesantiscono l'attività della Suprema corte: regolamento di competenza d'ufficio, errore materiale, regolamento di giurisdizione d'ufficio e ricorso non notificato.

Peraltro, la durata media dei procedimenti si riduce a poco meno di tre anni (due anni e 11 mesi) se dal calcolo si toglie la sezione tributaria della Cassazione. Nei fatti, la durata media dei procedimenti nella sezione tributaria arriva al dato di 1.722 giorni (quattro anni e otto mesi), in calo rispetto ai 2.152 giorni del 2022 ma in aumento sul primo semestre del 2023, quando l'indicatore segnava quattro anni e cinque mesi (1.629 giorni).

Arretrati e ricorsi

Sul fronte arretrati continua il calo che si registra da qualche anno. Tra gennaio e giugno 2024 il magazzino liti è stato pari a 91.718, in diminuzione del 14% rispetto a quanto emerso nello stesso periodo del 2022 e del 9% sul 2023. Circa il 43%, cioè 39.498, sono procedimenti fiscali, alcuni risalenti a più di dieci anni fa, che ancora attendono di essere definiti. Anche per il comparto fiscale c'è una flessione, pari all'8,6% rispetto al 30 giugno 2023, ma siamo ben lontani dall'obiettivo di abbattere questo arretrato monstre che rallenta il funzionamento di tutta la sezione tributaria. Si pensi che nel magazzino ci sono 21.153 cause per imposte dirette e 9.356 per tributi locali.

Un aspetto che potrebbe aggravare il quadro è rappresentato dalle nuove iscrizioni, cioè i ricorsi depositati sempre in questo primo semestre. Stando all'ufficio statistica, infatti, si sta assistendo a una nuova impennata di iscrizioni che – dopo la diminuzione nel 2023 – tornano a crescere su valori corrispondenti agli anni precedenti. In particolare, si è passati dai 13.307 dei primi sei mesi del 2023 ai 14.311 del 2024 (nel 2022 erano 15.495). A trainare le nuove iscrizioni è soprattutto la sezione tributaria, che da sola ha incassato 5.201 impugnazioni, un +36% se paragonato alle 3.816 dell'anno scorso (ma ancora sotto i 5.478 dei primi sei mesi del 2022).

A cosa è dovuto questo trend? Gli osservatori concordano sul fatto che sarebbe legato alla sospensione per 11 mesi dei termini di impugnazione connessa alla definizione agevolata del 2022. In tanti, tra i contribuenti, hanno preferito non aderire a questa chance per scarsa convenienza. Intanto, però, il blocco delle impugnazioni aveva prodotto nel 2023 un calo dei nuovi ricorsi, che sono poi stati proposti nel 2024 (per i riflessi anche sulla fase di merito, si veda Il Sole 24 Ore del 22 luglio scorso).

Il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, annuncia al Sole 24 Ore che «abbiamo intenzione di studiare, in collaborazione con la Cassazione, conti pubblici permettendo, altre misure deflattive del carico pendente».

Peraltro, ci sono diverse altre misure deflattive già messe in campo da aprile, anche per i gradi di merito. Ci sono lo schema d'atto, il contraddittorio preventivo, l'obbligo di motivazione rafforzata dagli atti impositivi, il concordato preventivo biennale, l'autotutela obbligatoria, la riduzione delle sanzioni e, per ultima, la conciliazione ora estesa in Cassazione. Sono misure che potranno farsi sentire anche sui giudizi di legittimità, con effetti però misurabili solo nel medio-lungo termine.

La fotografia

I TEMPI
La durata media in giorni dei procedimenti civili e il disposition time nel 1° semestre degli ultimi 3 anni
In giorni

LE PENDENZE
Procedimenti pendenti al 30 giugno degli ultimi 3 anni

I NUOVI PROCESSI
Procedimenti iscritti nel primo semestre degli ultimi 3 anni

L'OGGETTO DEL CONTENZIOSO
La ripartizione per materia dei procedimenti pendenti
Al 30 giugno 2024

TRIBUTARIA · LAVORO · PRIMA SEZIONE · SECONDA SEZIONE · TERZA SEZIONE

TOTALE PROCEDIMENTI PENDENTI **91.718**

21.153 Imposte dirette
9.356 Tributi locali, imposta di registro e altri tributi
8.896 Tributi armonizzati
6.420 Previdenza e assistenza
4.114 Lavoro privato e diritto sindacale
3.220 Successioni, lavoro autonomo
3.153 Pubblico impiego contrattualizzato

3.306 Appalto privato, mutuo, vendita

2.611 Locazioni, regolamenti, revocazioni, violazione direttive
2.381 Pubblica amministrazione
2.122 Proprietà, diritti reali
2.193 Contratti, tutela dei diritti
2.431 Esecuzioni
2.190 Responsabilità civile

(*) Il dato del disposition time è provvisorio. (**) La voce "altro" include i procedimenti pendenti presso le Sezioni Unite e presso la cancelleria centrale civile. Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore del Lunedì su dati della Corte di cassazione, ufficio di statistica

L'analisi

ANCORA PRESTO PER MISURARE GLI EFFETTI DELLA RIFORMA SU TEMPI E FLUSSI DEI PROCESSI

di **Filippo Danovi**

I dati relativi ai flussi giudiziari della Cassazione sono preziosi a fini statistici e per fornirci elementi sul funzionamento della Suprema corte, ma soltanto parzialmente indicativi dell'effettivo stato di salute dell'organo di vertice della giurisdizione civile.

Non può essere trascurato, in primo luogo, il dato macroscopico per cui un'imponente area del contenzioso è di fatto dedicata alle liti tributarie. La vastità di tale settore già di per sé contamina i dati e ne impedisce una lettura uniforme. Si tratta di un aspetto talmente rilevante da continuare a sollecitare riflessioni sull'opportunità di individuare vie alternative a un contenzioso, quale quello tributario, caratterizzato da specificità e tecnicismi che ben potrebbero trovare ascolto in altra sede, senza appesantire il carico della Cassazione.

Con questa premessa, il dato più positivo è quello del calo numerico dei procedimenti pendenti, segno di un progressivo smaltimento da parte della Corte dei carichi arretrati.

A fianco, emerge invece un dato che parrebbe non confortante. I grafici riportano in effetti che, pur se la Cassazione ha raggiunto gli obiettivi imposti dalle milestone del Pnrr, la durata media dei procedimenti non risulta ridotta, ma anzi in lieve aumento. Tuttavia questo dato va stemperato, perché rispetto a un valore come quello della durata media (circa tre anni) è ancora presto per verificare i benefici effetti della riforma Cartabia, in vigore soltanto da un anno e mezzo.

Molte sono le misure introdotte volte a rendere più efficiente il procedimento davanti alla Corte. Tra queste l'introduzione del processo civile telematico, che consentirà di ottenere anche nei procedimenti di ultima istanza una serie di benefici in termini di durata e di generale semplificazione delle forme. Ancora, la riforma persegue lo scopo deflattivo di una più agile definizione dei procedimenti inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, con l'abrogazione della sezione filtro e il meccanismo diretto del nuovo articolo 380-bis del Codice di procedura civile, per il quale il presidente o il consigliere delegato, qualora ravvisi uno dei sopra detti esiti negativi dell'impugnazione, deve subito dare notizia al ricorrente, il quale ha diritto a uno spazio di resipiscenza, rinunciando all'iniziativa per non incorrere nella sanzione pari al doppio del contributo unificato. Sempre a questi fini sono state introdotte ulteriori regole di snellimento del procedimento, con un potenziamento della conclusione in camera di consiglio e una restrizione delle ipotesi di pubblica udienza.

Infine, un istituto che potrà risultare di grande utilità è dato dal rinvio pregiudiziale (articolo 363-bis del Codice di procedura civile), in base al quale il giudice di merito ha il potere di rimettere direttamente in Cassazione la risoluzione di una questione di diritto nuova, di grave difficoltà interpretativa e di carattere seriale, così da sollecitare un'immediata presa di posizione autoritativa sulla questione stessa. Il rinvio pregiudiziale appesantisce (ma solo lievemente, come dimostrano le statistiche dei casi già decisi) la durata del singolo procedimento, ma nell'individuare rapidamente la soluzione di questioni difficili che potrebbero intasare gli organi giudiziari, nel lungo periodo contribuirà a migliorare il complessivo stato della giustizia. Senza contare, inoltre, che per mezzo di esso la Cassazione si riappropria di quel ruolo nomofilattico che costituisce la cifra più caratterizzante della sua funzione.

L'impianto della riforma lascia dunque, al di là dei singoli dati attuali, fiduciosi verso il sistema.

> **L'arretrato è già in calo e si attendono benefici da telematica, procedure più snelle e rinvio pregiudiziale**

Primo Piano
Sicurezza sul lavoro

6mila €
La sanzione
Per chi lavora senza patente
La sanzione da applicare sarà pari al 10% del valore dei lavori, e non inferiore a 6mila euro

24mila
Imprese Soa
Escluse dalla patente a crediti
È il numero delle imprese con attestazione di qualificazione Soa in classifica pari o superiore alla III

2,5 mln
La spesa annua
A carico dell'Ispettorato lavoro
È la spesa annua stimata dal 2025 per la gestione della patente a crediti (3,25 milioni nel 2024)

Patente a crediti nei cantieri per 800mila imprese

Dl Pnrr. L'obbligo previsto dal 1° ottobre riguarda il 14% del totale delle aziende iscritte in Camera di commercio. Più di metà sono ditte individuali

Pagina a cura di
Valentina Melis

Sono 800mila le imprese coinvolte dal nuovo obbligo della patente a crediti, che sarà indispensabile dal 1° ottobre per poter lavorare nei cantieri temporanei o mobili. Un obbligo introdotto dal Dl Pnrr 19/2024 (articolo 29, comma 19), per prevenire e contrastare il lavoro irregolare e aumentare il livello di sicurezza nei lavori edili o di ingegneria civile.

Il decreto attuativo del nuovo strumento, presentato alle parti sociali il 23 luglio, è alle verifiche finali presso gli organi di controllo e attende la pubblicazione.

Intanto, è aperto fino al 28 agosto il bando per la selezione di 750 nuovi ispettori tecnici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che andranno ad aggiungersi agli 877 già in forza all'Inl: si tratta del personale che, insieme a quello delle Asl, si occupa dei controlli "sul campo" per verificare la salute e la sicurezza del lavoro nelle aziende (il bando è disponibile sul sito *www.ispettorato.gov.it*, nella sezione News da Inl).

Coinvolti tutti i soggetti dell'edilizia, compresi gli installatori
In Lombardia e Lazio la platea più vasta

La platea
Le imprese iscritte al Registro delle Camere di commercio che operano nel settore Costruzioni sono 832.547 (fonte Unioncamere-Infocamere). Si tratta di un settore vasto, che include non solo chi lavora nella costruzione di opere edili in senso stretto, ma anche chi installa impianti elettrici e idraulici, chi svolge lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni. Non solo: rientrano nel settore anche le opere di ingegneria civile e di pubblica utilità.

La norma che ha istituito la patente a crediti – che è un sistema di qualificazione per le imprese e per gli autonomi attivi nel comparto delle costruzioni – ha introdotto il nuovo obbligo per coloro che operano nei cantieri temporanei o mobili previsti dall'articolo 89, comma 1, lettera a) del Dlgs 81/2008. Vi rientrano dunque, oltre ai lavori edili nel privato, anche le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche. Sono esclusi coloro che nei cantieri effettuano solo forniture o prestazioni di natura intellettuale (dunque i professionisti).

Dal 1° ottobre queste imprese, che operino in forma societaria o individuale, dovranno avere la patente a crediti, che sarà rilasciata dall'Inl in forma telematica, dopo aver attestato il possesso di una serie di requisiti (si vedano le domande e risposte in pagina).

La dotazione iniziale è di 30 crediti, che potranno essere aumentati fino a ulteriori 30 in base all'anzianità dell'impresa e alla mancanza di violazioni in materia di salute e sicurezza, e fino a ulteriori 40 per attività, investimenti o formazione intrapresi dall'azienda per aumentare la sicurezza.

Le aziende esentate
Sono escluse dall'obbligo della patente a crediti le imprese che hanno già l'attestazione di qualificazione Soa «in classifica pari o superiore alla III». Si tratta dell'attestazione obbligatoria per le aziende che vogliono partecipare all'esecuzione di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150mila euro e – da luglio 2023 – anche per le aziende che eseguono lavori legati al superbonus, di valore superiore a 516mila euro.

A oggi sono circa 30mila le imprese con qualificazione Soa, 6mila delle quali in classifica I e II. Sono dunque circa 24mila quelle che potranno essere esentate dalla patente a crediti, perché sono già state oggetto di analisi economica e tecnica da uno dei 14 enti "certificatori" Soa.

La distribuzione
Le imprese del comparto costruzioni rappresentano il 14% del totale delle imprese iscritte al Registro. Questa incidenza sale al 18,7% delle imprese della regione in Liguria, al 16,2% in Emilia Romagna, al 15,5% in Piemonte e al 15,3% in Lombardia.

Oltre la metà delle imprese del settore (il 54,9%) è di tipo individuale. Il 32,8% (274mila) è rappresentato da società di capitale, il 9,29% da società di persone (77mila). Le cooperative sono il 2% (17.943). La regione che conta in assoluto il maggior numero di imprese di costruzioni è la Lombardia (144.029), seguita da Lazio (83.522) e Campania (77.076).

L'impatto del nuovo sistema
L'obbligo di dotarsi di una patente a crediti per poter operare nei cantieri è una misura adottata in chiave di emersione, e si inquadra infatti nel Piano nazionale di lotta al lavoro sommerso: per ottenere la qualificazione, l'impresa deve attestare la sua iscrizione alla Camera di commercio, e una serie di requisiti, come la continuità contributiva, che ne dimostrano l'esistenza e l'effettiva attività.

«Questa finalità della patente a crediti – fa notare l'avvocato Matteo Benozzo, partner della società tra avvocati B-Hse, studio legale specializzato in diritto dell'ambiente e sicurezza – è certamente positiva. Aumentare i vincoli a carico di tutte le imprese, però ha senso soltanto se poi ci sono effettivamente i controlli che consentano di dimostrare la regolarità dei lavori nei cantieri. Ovvero che le imprese dotate della qualificazione poi operino in modo corretto, impieghino personale in regola e così via».

Il sistema dei crediti premia le imprese anche sulla base della loro anzianità di iscrizione al Registro (riconoscendo per questo fino a 10 crediti). «Questa scelta – aggiunge l'avvocato Benozzo – potrebbe penalizzare le imprese giovani che investono in sicurezza e che potrebbero dare uguali garanzie».

I dati regione per regione

Le aziende presenti nel Registro imprese per classe di natura giuridica e regione al 30 giugno 2024 e il confronto con il totale delle imprese registrate. Sono incluse le imprese che si occupano di demolizioni, preparazione cantieri, installazione impianti elettrici, idraulici, riscaldamento e condizionamento dell'aria

	Società di capitali	Società di persone	Imprese individuali	Cooperative	Consorzi	Altre forme	Totale
ITALIA	273.878	77.386	457.091	17.943	3.088	3.161	832.547

Scala: 0 – 2.000 – 4.000 – 8.000 – 16.000 – 32.000 – 64.000 – +; % costruzioni su totale: 0 – 10 – 20

	Società di capitali	Società di persone	Imprese individuali	Cooperative	Consorzi	Altre forme	Totale	% costruzioni su totale
Abruzzo	7.942	2.089	8.631	254	87	141	19.144	13,2%
Basilicata	2.473	589	3.121	285	51	40	6.559	11,2%
Calabria	8.117	1.948	11.570	380	53	92	22.160	11,9%
Campania	30.681	6.554	35.434	3.378	427	602	77.076	12,8%
Emilia R.	20.231	6.885	42.082	589	342	304	70.433	16,2%
Friuli-V. G.	3.807	1.700	9.542	40	33	53	15.175	15,6%
Lazio	39.890	4.472	36.049	2.053	623	435	83.522	14,0%
Liguria	6.245	3.038	19.876	384	105	51	29.699	18,7%
Lombardia	47.340	13.224	80.638	2.351	241	235	144.029	15,3%
Marche	6.161	2.344	10.385	245	78	38	19.251	13,2%
Molise	1.504	344	2.068	50	15	13	3.994	12,1%
Piemonte	13.363	6.903	44.569	434	127	116	65.512	15,5%
Puglia	17.105	2.768	23.712	1.704	186	130	45.605	12,1%
Sardegna	7.791	2.171	12.267	562	55	57	22.903	13,6%
Sicilia	18.846	3.756	26.570	3.638	195	496	53.501	11,3%
Toscana	15.333	6.516	35.002	872	125	96	57.944	14,6%
Trentino - A. A.	4.162	2.054	8.716	171	43	39	15.185	13,5%
Umbria	3.709	1.609	6.503	158	42	62	12.083	13,3%
Valle d'Aosta	497	255	1.633	16	7	9	2.417	19,5%
Veneto	18.681	8.167	38.723	379	253	152	66.355	14,3%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Domande & Risposte

Chi deve avere la patente a crediti per poter lavorare nei cantieri dal 1° ottobre?
La patente a crediti è un requisito per lavorare nei cantieri temporanei o mobili, previsto per le imprese e i lavoratori autonomi, anche con sede nella Ue o extra Ue. Sono esclusi coloro che effettuano solo forniture o prestazioni intellettuali.

Come si ottiene?
Le imprese e i lavoratori autonomi potranno chiedere la patente a crediti dal 1° ottobre 2024 all'Ispettorato nazionale del lavoro, tramite il portale *ispettorato.gov.it*. In attesa del rilascio della patente, è possibile lavorare.

Quali sono i requisiti?
La patente a crediti è rilasciata in formato digitale, se l'impresa o il lavoratore autonomo hanno i seguenti requisiti: iscrizione alla Camera di commercio, Durc in regola e certificazione di regolarità fiscale (è possibile l'autocertificazione). Servono inoltre l'adempimento per tutti gli addetti degli obblighi formativi previsti dal Dlgs 81/2008, il documento di valutazione dei rischi (Dvr), la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), se previsto (questi ultimi tre requisiti sono attestati con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).

Quanti crediti servono per lavorare nei cantieri?
Per poter lavorare nei cantieri servono almeno 15 crediti. Al rilascio della patente, la dotazione iniziale è di 30 crediti. Ulteriori 30 crediti possono essere attribuiti per la storicità dell'azienda (fino a 10 crediti, in base alla data di iscrizione alla Camera di commercio, e fino a 20 crediti, attribuiti in misura di un credito ogni due anni di attività, dopo il rilascio della patente, senza contestazione di violazioni). Ulteriori 40 crediti possono essere attribuiti per attività, investimenti, formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oltre alla formazione obbligatoria. I crediti possono essere decurtati per una serie di violazioni sulla sicurezza (allegato I bis del Dlgs 81/2008) e recuperati tramite investimenti sulla sicurezza.

Quando viene revocata o sospesa la patente?
La patente è revocata quando è accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese sui requisiti, o in caso di grave omissione della formazione obbligatoria. È sospesa fino a 12 mesi se nel cantiere si verifica un infortunio mortale imputabile al datore di lavoro, e può essere sospesa nel caso di infortuni dai quali derivi l'inabilità permanente di uno o più lavoratori, o una menomazione irreversibile.

Primo Piano
Fisco e contribuenti

100 €
Funghi e tartufi
Per chi svolge attività occasionale di raccolta di tartufi, funghi e prodotti selvatici non legnosi c'è una sostitutiva di 100 euro

1,9 mln
Forfettari
Sono oltre 1,9 milioni le partite Iva che hanno aderito al regime forfettario, secondo le ultime statistiche fiscali

2,8 mln
Affitti in cedolare
La cedolare secca (21% sui canoni di mercato; 10% sui concordati e per le prime case in affitto breve) è opzionata da 2,8 milioni di locatori

Flat tax da record: 13 aliquote con le sostitutive del concordato

Fuori dall'Irpef. I ritocchi al nuovo accordo allungano la lista dei prelievi alternativi, dal 3% per i forfettari al 15% per gli Isa con i voti più bassi. Il Dl Omnibus conferma e raddoppia la tassa fissa per i Paperoni

Dario Aquaro
Cristiano Dell'Oste

Con le ultime flat tax previste per chi aderirà al concordato fiscale, il sistema delle imposte sostitutive arriva a 13 aliquote diverse. Tanti livelli di tassazione piatta alternativi all'Irpef, differenziati per tipo di reddito o situazione del contribuente, che si sono moltiplicati negli ultimi anni, proprio mentre l'imposta personale "generale" è stata via via sfrondata (per il 2024 ha solo tre aliquote: 15%, 35% e 43 per cento).

Il livello minimo di flat tax è il 3 per cento. È appena stato introdotto dal decreto correttivo della riforma fiscale (Dlgs 108/2024) e sarà applicato sul maggior reddito proposto ai forfettari start-up che aderiranno al concordato preventivo. Il massimo, invece, è il 26 per cento. Si applica da tempo agli interessi e alle plusvalenze su titoli e obbligazioni (diversi dai titoli di Stato) e alle plusvalenze sulla vendita di case (entro i cinque anni dall'acquisto). Dal 2024 è stato esteso alle locazioni di affitti brevi (a partire dalla seconda casa) e alle plusvalenze sulla cessione di abitazioni ristrutturate con il superbonus.

Tra questi due estremi ci sono altri 11 livelli di tassazione piatta, stratificati nel corso delle legislature, spesso senza un disegno coerente (anzi, le aliquote concretamente applicate possono essere molte di più, considerato che la rendita integrativa anticipata, la Rita, ha un prelievo a scalare).

Aliquote moltiplicate

Alcune sostitutive sono usatissime. Si pensi alla flat tax applicata da 1,9 milioni di titolari di partita Iva in regime forfettario (con aliquota al 15% o al 5% per le start up). O alla cedolare secca sugli affitti, opzionata da 2,8 milioni di locatori (con prelievo al 21% sui canoni liberi e 10% su quelli concordati, oltre al già citato 26% sugli affitti brevi). Altre flat tax, invece, sono a dir poco di nicchia, come la sostitutiva del 5% sulle lezioni private degli insegnanti o quella del 20% sul noleggio occasione di barche.

La moltiplicazione delle aliquote dimostra la volontà dei Governi di usarle come una leva di politica economica. O come uno strumento per dimostrare attenzione a certe categorie o settori. L'esempio è il taglio dal 10 al 5% dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, introdotto nel 2023 e confermato per quest'anno, che finora ha generato un aumento delle intese aziendali (arrivate a 15.186) e dei beneficiari (passati dal 7,2 al 9,4% dei contribuenti totali nel 2023 secondo il Caf Acli). Un altro esempio è la flat tax del 5% sulle mance ai lavoratori del settore turistico, lanciata nel 2023 anche per sostenere le retribuzioni in un settore che fatica a trovare manodopera. L'importo medio delle mance detassate è 943 euro – non trascurabile – ma è presto per misurare l'effettiva diffusione di questa misura (si veda Il Sole 24 Ore di lunedì 5 agosto).

Al 7% si colloca invece il prelievo sui pensionati stranieri che si trasferiscono al Sud o nei Comuni terremotati. Sempre a proposito di stranieri, è arrivato la scorsa settimana l'aumento da 100mila a 200mila euro della tassa per i Paperoni, varato dal Governo con il decreto Omnibus. Un mezzo passo indietro su una misura di favore – peraltro, un'imposta fissa e non propriamente una flat tax – tra le più discusse degli ultimi anni.

In fuga dall'Irpef

Il decreto correttivo del concordato – in un colpo solo – introduce cinque nuove flat tax da applicare sul maggior reddito proposto ai soggetti Isa e ai forfettari che accettano il patto fiscale. Nel caso dei contribuenti Isa, la sostitutiva è modulata in base alla pagella fiscale dell'anno precedente l'adesione (2023): 15% per chi aveva un voto inferiore a 6; 12% pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; 10% da 8 in su. Per i forfettari, invece, è l'aliquota flat di partenza che determina quella sul maggior reddito: chi applica il 15% avrà il 10% in caso di adesione al concordato; chi applica il 5% riservato alle nuove attività (start up) avrà l'inedito 3 per cento. In pratica, per i forfettari ci saranno due flat tax affiancate sullo stesso tipo di reddito.

La sostitutiva sul maggior reddito concordato – con le opportune differenze – ricorda un po' la flat tax incrementale del 15% prevista per il 2023 per le partite Iva fuori dal regime forfettario. Un tributo che non è stato riproposto quest'anno, ma la cui bocciatura non significa certo un passo indietro sulla via della flat tax. Anzi, tutte le ultime modifiche normative confermano la tendenza alla "cedolarizzazione" del fisco italiano, cioè – per dirla con la Banca d'Italia – alla «tassazione separata e proporzionale di alcuni cespiti». Uno dei fenomeni che sta portando all'erosione della base imponibile Irpef, ormai costituita in modo preponderante da redditi di lavoro dipendente e pensione.

I valori delle «tasse piatte»

Le aliquote delle principali imposte sostitutive dell'Irpef

Aliquota	Imposte sostitutive
3%	Maggior reddito concordato per i forfettari start up
5%	• Regime forfettario per le start-up • Premi di produttività dei lavoratori *(per il 2023-24, a regime 10%)* • Mance nel settore turistico • Regime dei minimi *(a esaurimento)* • Ritenuta su rendite previdenziali versate dalla Avs Svizzera • Rendite previdenziali versate dal Principato di Monaco
7%	Pensionati stranieri che si trasferiscono al Sud o Comuni terremotati
10%	• Maggior reddito concordato per i forfettari e Isa *(voto da 8)* • Cedolare secca su canoni concordati
9-15%	Ritenuta sulla Rita *(aliquota del 15% degradabile dello 0,30% annuo in base all'anzianità di partecipazione al fondo, fino al 9%)*
12%	Maggior reddito concordato per gli Isa *(voto da 6 e inferiore a 8)*
12,5%	Interessi e plusvalenza su titoli di Stato e assimilati
15%	• Maggior reddito concordato per gli Isa *(voto inferiore a 6)* • Regime forfettario per le partite Iva • Flat tax incrementale per le partite Iva in regime ordinario (2023) • Lezioni private insegnanti
17%	Rivalutazioni del Tfr maturate dal 2011
19%	Plusvalenze da conferimenti o cessioni di beni o aziende a Caf
20%	Noleggio occasionale di barche
21%	Cedolare secca affitti
26%	• Plusvalenze sulla vendita di case nei 5 anni • Plusvalenza sulla vendita di case riqualificate con il 110% • Cedolare su affitti brevi *(dalla seconda casa)*

L'analisi

SE IL PATTO FISCALE PREMIA I MENO AFFIDABILI

di **Salvatore Padula**

Il concordato preventivo biennale rappresenta una parte non marginale del progetto di riordino del sistema fiscale, avviato con la legge delega approvata un anno fa. Non foss'altro perché introduce un sistema opzionale di tassazione rivolto a una platea potenziale di almeno 4,5 milioni di partite Iva (tra soggetti Isa e forfettari) che con il Fisco hanno sempre avuto un rapporto complesso.

Le statistiche restituiscono una fotografia sgranata di questa platea. Che si guardino i dati sugli Isa, oppure quelli sui redditi medi delle categorie, si coglie in modo evidente che, a fronte di molti contribuenti onesti, ce ne sono molti altri che proprio onesti non sono. Come se non bastasse, le stime (governative) sull'evasione riferite ai soggetti Irpef con partita Iva, evidenziano un *tax gap* (la differenza tra imposte teoriche e pagate) intorno al 68 per cento. E, per contro, suggerisce la Corte dei conti, lo scorso anno solo il 4,3% dei contribuenti Isa ha subìto un controllo da parte del Fisco.

Senza giri di parole, il contesto nel quale si colloca l'operazione concordato è quello di un Paese che sconta un'evasione diffusa, specie tra alcune tipologie di contribuenti, con una limitatissima capacità di contrastare l'illegalità. Visto in questo modo, il concordato è in fondo l'ammissione del fallimento delle strategie antievasione – fallimento che, si badi bene, riguarda in pari misura molti dei Governi che hanno preceduto quello attuale – a favore di una scommessa sull'efficacia di un "patto con i contribuenti", nella convinzione o nella speranza che i redditi che potrebbero emergere saranno, per così dire, acquisiti o stabilizzati per il futuro.

L'operazione, nella fase iniziale, è stata gestita dal Governo facendo molta attenzione a evitare che il concordato potesse essere assimilato a forme di condono-sanatorie preventive, come molti paventavano. In effetti, per come era inizialmente disciplinato nello schema di decreto legislativo del Governo, non rappresentava un palese favore agli evasori. Al punto che le prime simulazioni sui costi dell'adesione, a ridosso del rilascio del software di calcolo, mostravano chiaramente che no, l'accordo con il Fisco non era il regalo che molti temevano fosse.

Poi le cose sono cambiate. E nei sei mesi che intercorrono tra il varo dello schema di decreto legislativo del Governo (dicembre 2023), l'approvazione definitiva del Dlgs e le modifiche arrivate ora con il correttivo (Dlgs 108/2024), il concordato ha cambiato volto. E il volto che ora mostra non è più quello di un'operazione, magari discutibile, ma tutto sommato equa: è chiaro a tutti che l'introduzione delle imposte sostitutive sul reddito incrementale – comprese tra il 15 e 10 in base al livello di affidabilità fiscale e del 10 e 3% per i forfettari – rappresenti un vantaggio evidente a favore dei meno affidabili, con risparmi anche oltre il 70% rispetto all'applicazione delle aliquote "naturali" (si veda Il Sole 24 ore del 28 luglio).

Certo, il Governo non ha fatto altro che recepire le osservazioni legittimamente arrivate a maggioranza nei pareri delle Commissioni parlamentari. È innegabile. E vedremo se l'alleggerimento degli importi da versare riuscirà a dare più appeal a uno strumento che, almeno finora, non sembra aver acceso l'interesse dei contribuenti e dei loro consulenti. Tuttavia, è evidente che questo cambio di prospettiva sul costo del concordato apre un nuovo fronte legato all'equità dello strumento. In termini di equità orizzontale, rispetto a tutti i cittadini-contribuenti e anche con riguardo alle molte partite Iva che già ora pagano il giusto.

> **Il cambio di prospettiva sul costo del concordato apre un nuovo fronte legato all'equità di questo strumento**

Che succede ai molti contribuenti onesti? Si prendano, ad esempio, due contribuenti con la stessa attività e le stesse caratteristiche. Il primo dichiara per il 2023 un reddito di 100mila euro; ottiene voto Isa di 10 e una proposta di concordato a 104mila euro per il 2024 (tralasciamo per semplicità il 2025), che accetta. Pagherà per il 2024 le sue imposte "naturali" sui 100mila euro e applicherà l'imposta sostitutiva del 10% sull'incremento reddituale di 4mila euro. Il secondo contribuente, invece, dichiara per il 2023 un reddito di 70mila euro; ottiene un voto Isa di 6 e una proposta di concordato a 104mila euro, che accetta. Sul reddito incrementale – 34mila euro – applicherà l'imposta sostitutiva del 12% e non la sua aliquota legale (24% se soggetto Ires; 43% se Irpef). Certo, è un caso limite: il concordato non offre alcuna una copertura "tombale" e i controlli restano pur sempre un'eventualità; se dall'accertamento emergono attività non dichiarate superiori al 30% dei ricavi dichiarati si decade dai benefici dell'adesione. Ma, acquisita questa avvertenza, non servono grandi intuizioni per capire che in molti casi questo sistema finirà per determinare rilevanti risparmi a vantaggio dei meno affidabili. Forse, non proprio un bel messaggio.

Primo Piano
Settori culturali

I GIOVANI AL FESTIVAL DI VENEZIA
Andamento della presenza giovanile alla Biennale del cinema di Venezia negli ultimi anni

Fonte: La Biennale di Venezia

Cinema, dopo il Covid il lento ritorno in sala è spinto dagli under 35

Ripresa. La fruizione cinematografica non raggiunge i livelli pre-pandemici, ma i giovani sono in prima linea. Convivenza con le piattaforme di streaming

Margherita Ceci

Il cinema non è riuscito a raggiungere i livelli di fruizione pre-Covid, diversamente dagli altri settori culturali, che si sono ripresi dopo la pandemia. Le sale segnano anzi un -15% sul 2019 nell'ultimo rapporto annuale di Federculture. Colpa delle piattaforme gradite al pubblico più giovane e destinate a soppiantare il cinema? Non proprio.

Guardando ai dati sulla fruizione cinematografica nelle diverse generazioni nel 2023, gli under 35 primeggiano con più del 50% di partecipazione, arrivando a picchi del 72% nella fascia 20-24 anni. Di contro, dopo i 35 anni la percentuale non arriva mai al 50 per cento. Un ritorno, quello dei giovani alla sala, già intercettato un anno fa dalla ricerca «Gli italiani e il cinema» commissionata dalla direzione generale Cinema e audiovisivo del ministero della Cultura a Università Cattolica del Sacro Cuore (Ucsc) e Swg, che individuava in Gen Z e Millennial i più attivi nei consumi audiovisivi. A conferma ulteriore del trend, anche le rilevazioni 2023 di Cinetel sul pubblico, dove gli under 35 rappresentano in totale il 55% degli spettatori.

«I ragazzi sono stati i primi a sentire questo vento di ritorno verso la sala – ha spiegato Mario Lorini, presidente dell'Associazione nazionale esercenti cinema (Anec) –. Sono i primi che ci aiutano, perché sono più veloci, hanno più tempo libero, si "scollano" dal divano più facilmente. Addirittura, e lo abbiamo visto durante le proiezioni scolastiche, molti giovanissimi non erano neanche mai stati in sala. Quelli meno giovani magari sì, ma non avevano mai visto al cinema quel film: ecco allora che le riproposizioni di capolavori datati hanno avuto successo».

Secondo le rilevazioni Cinetel sul 2023, il 55% degli spettatori ha meno di 35 anni, il doppio rispetto all'anno prima.

Sembra venir meno, insomma, la retorica che vede spadroneggiare le piattaforme. D'altronde, pure i dati Auditel relativi alla variazione 2017-23 dell'utilizzo di servizi di streaming avevano registrato gli aumenti più importanti nelle fasce d'età più avanzate, mentre per i giovani la crescita risultava contenuta. «Prima – prosegue Lorini – c'erano spinte verso una visione concorrenziale, che vedeva l'industria cinematografica sbilanciarsi verso le piattaforme. L'ottica ora è invece quella della convivenza: non esiste una concorrenza tra piattaforme e sala perché sono due attori dell'industria cinematografica. Anche perché, se si lavora insieme, i risultati sono migliori per entrambi. Lasciamo che il film faccia la sua vita in sala, e solo dopo passi alle piattaforme».

Nel 2020 le diverse componenti dell'industria si sono trovate a lavorare in sinergia per far fronte alle difficoltà portate dal Covid. Ma la formazione di un unico movimento che tenesse insieme produzione, distribuzione, esercenti e ministero era già iniziato un anno prima, nel 2019, con l'unione sotto un solo sistema delle piccole realtà locali, multisale, cinema d'essai. «La pandemia ci ha messo in difficoltà – prosegue – ma abbiamo visto che mettendoci tutti insieme potevamo fare qualcosa. Abbiamo sviluppato attività collaterali, capito come dialogare con il pubblico. Il mercato della sala si è trasformato molto, sta cambiando anche il ruolo degli esercenti. Siamo presidi sociali e culturali, ora i cinema stanno facendo delle cose incredibili, tra aperitivi, musicisti, incontri con attori e registi... è un'esperienza che si allarga, un momento di progresso e rilancio. Il ministero ha visto nella sala il punto forte del rilancio del cinema e ha portato avanti insieme all'industria grandi campagne di comunicazione che hanno sostenuto la ripresa».

In effetti, pure la ricerca condotta da Ucsc e Swg aveva mostrato come a portare in sala Gen Z e Millennial fossero soprattutto trailer e contenuti online. Un'attività promozionale che si è estesa anche oltre il periodo di campagna ministeriale, rivolta al grande pubblico ma in particolare ai giovani, con spot durante gli eventi più frequentati (come concerti o partite di calcio). A questa si sono aggiunte le iniziative di sostegno ai consumi – come Cinema revolution, che per tutta l'estate offre programmazioni europee e italiane a 3,50 euro – e quelle riguardanti la formazione e l'alfabetizzazione in classe ai linguaggi visivi. Se già la legge Franceschini prevedeva che il 3% del fondo per il cinema fosse destinato ad attività di educazione all'immagine, con l'arrivo del Covid le risorse sono state aumentate. Oggi il fondo quota quasi 700 milioni di euro, di cui 20,8 milioni destinati al piano nazionale Cips (Cinema e immagini per la scuola) nel 2024.

SPETTATORI ALLE RASSEGNE

Ai festival il 58% ha meno di 35 anni

Da Cannes alla Berlinale, passando per Venezia: le rassegne cinematografiche piacciono al pubblico giovane, che può godere di accrediti agevolati. Tanto che l'importanza del ricambio generazionale era già stata sottolineata dallo stesso direttore del Festival di Venezia, Alberto Barbera, che aveva commentato così l'edizione 2023 al The Hollywood reporter Roma: «I giovani sono tantissimi, la maggioranza del nostro pubblico. Parliamo di ragazzi e ragazze di 17-18 anni fino a 25-30: è la conferma che il cinema continua ad attrarre anche i giovani, che cercano la qualità e sanno che qui a Venezia possono trovarla. Fa ben sperare per il futuro, del festival e delle sale». Ulteriore conferma è arrivata qualche mese fa dalla ricerca dell'Associazione festival italiani di cinema (Afic) sostenuta da Mic, Siae, Ergo research, Cinetel/CinExpert e Consulta Universitaria di Cinema: tra marzo 2023 e febbraio 2024, il 58% del pubblico presente ai festival tenuti in Italia aveva meno di 35 anni.

DATI SIAE

Un 2023 da record: effetto Barbie?

Anche se rimangono i divari rispetto al 2019, annata particolarmente sfavorevole per il cinema in Italia, i numeri dell'anno scorso consacrano il 2023 come anno record. Quasi 2,6 milioni di proiezioni (+14% sul 2022), incassi di 530,5 milioni di euro (+59% sul 2022), con incasso medio per proiezione di 205,7 euro (+39,3% sul 2022), e 74,1 milioni di spettatori (+55,4% sul 2022). Gli over 50, in particolare, più reticenti a tornare a vivere la sala dopo la pandemia, sono aumentati di quasi l'85% rispetto all'anno precedente. L'uscita di Barbie e Oppenheimer ha sdoganato il cinema estivo, con incassi rispettivamente di 31,8 e 27,2 milioni di euro. Luglio, agosto e settembre 2023 sono cresciuti del 117%, 102% e 84% per tasso di partecipazione: valori di affluenza media superiori a quelli registrati in gennaio e dicembre, tipicamente i mesi più vivaci per le sale cinematografiche. Un trend che secondo gli operatori del settore potrebbe ripetersi quest'anno con Inside Out 2.

Librerie indipendenti, servono fondi per competere e innovarsi

Osservatorio librai

Preoccupano i mancati rifinanziamenti, la scolastica e l'impatto delle nuove Carte

Camilla Colombo

Cento milioni di mancato fatturato. È in questa stima che si percepisce la preoccupazione della rete delle librerie indipendenti (3.706 in Italia, il 59,3% ditte individuali, con oltre 11mila addetti) per l'andamento economico e di fiducia nel 2024. I minori incassi previsti sono dovuti, in parte, alla diminuzione del gettito prodotto dalle nuove carte della Cultura Giovani e del Merito – che hanno sostituito l'App18, restringendo il bacino dei potenziali beneficiari – e al venire meno del fondo per le biblioteche.

La presentazione a inizio agosto dell'Osservatorio delle librerie, curato da Ali (Associazioni librai italiani) e Format Research sui dati del secondo semestre 2023, è l'occasione per ripercorrere gli ultimi anni di trasformazione del settore. Dalla cosiddetta legge Levi (128/2011), che, fino a inizio 2020, consentiva uno sconto del 15% sul prezzo di copertina, alla nuova legge sulla lettura (15/2020) che ha portato il livello di sconto al 5%, «assimilando l'Italia ai grandi mercati del libro europei, Francia e Germania», commenta Paolo Ambrosini, presidente di Ali-Confcommercio. «In questo modo, si è consentito alle librerie di spostare il focus della propria attività lavorativa non più sul prezzo, che in Italia è definito dall'editore o dall'importatore, ma sulla promozione del contenuto».

Il presidente di Ali ricorda le misure introdotte e potenziate durante la pandemia, che hanno favorito il settore. Come il tax credit, che ha consentito a quasi tutta la rete di accedere a uno sconto importante su alcune spese fisse di gestione, tra cui il canone di locazione, la prima voce di spesa pesante, specialmente nei centri storici. «Il risparmio fiscale ha permesso a tante librerie di ammodernare i propri spazi, avendo più risorse da investire anche nel rifacimento degli impianti di illuminazione, da alogeni a led», aggiunge Ambrosini.

Un'altra misura utile – anche'essa non rifinanziata con l'ultima legge di Bilancio – è stata il fondo biblioteche che, negli anni della sua applicazione, ha consentito alle biblioteche di pubblica lettura di poter ottenere dei fondi da spendere nella rete commerciale delle librerie del territorio per poter riqualificare la propria offerta.

Stando ai dati dell'Osservatorio, sono proprio queste misure ad aver evitato la chiusura di molte attività (60% degli intervistati), permesso l'accesso a nuovi clienti (42,9%) e l'attuazione di investimenti altrimenti impossibili (28,1%). Su tutte, spicca la Carta docente-Carta 18App, di cui ha beneficiato l'86,1% delle librerie intervistate, seguita dalla fornitura di libri alle biblioteche (76,3%) e dai crediti d'imposta (66,5%).

Se migliora il giudizio espresso in merito ai prezzi praticati dai fornitori di servizi e utenze – l'80,3% delle librerie dichiara comunque che i prezzi sono aumentati – e all'accesso al credito (+9%), preoccupa la situazione dei libri scolastici. Più della metà delle librerie intervistate li distribuisce, ma evidenzia un peggioramento del 75,2% della redditività del servizio, nel biennio 2023-2024, e del 57,8% della qualità del sistema di distribuzione. «Ci sono librerie e cartolibrerie che stanno rivedendo le scelte organizzative, anche perché la marginalità ridotta della scolastica non è compensata dall'aumento dei servizi forniti dalla rete di editori», spiega Ambrosini. «Ci sono logiche meno all'avanguardia, ad esempio nella logistica, rispetto a quanto accade per la varia».

Senza strumenti che consentano alle librerie fisiche di disporre delle risorse necessarie per innovarsi, è difficile competere – si pensi alle piattaforme di vendita online – soprattutto in un Paese dove, stando agli ultimi dati di Federcultura, il 40,1% degli italiani ha letto un libro nel 2023, il 43,7% ne ha letti da uno a tre, solo il 15,4% (in calo del 5,5% sul 2022) 12 o più.

«Il nostro mercato può svilupparsi solo se cresce, di pari passo, anche la lettura», conclude Ambrosini. «Serve un più convinto sostegno da parte dello Stato sulle attività che possono spingere e promuovere la lettura in generale, le esigenze della rete commerciale e l'istituzione di un fondo rotativo nazionale per l'apertura di nuove librerie. Se ci fosse uno strumento dedicato, sarebbe il segnale che il libro fa parte delle politiche culturali di questo Paese».

Nel 2023 il 40,1% degli italiani ha letto un libro Solo il 15,4% ne ha letti 12 o più, in calo di oltre il 5% rispetto al 2022

Primo Piano

Finanza#03

L'INCHIESTA IN SEI PUNTATE SULLA SOSTENIBILITÀ

Proseguirà per altre tre puntate nei prossimi lunedì il viaggio del Sole 24 Ore nella sostenibilità e nell'impatto che stanno avendo i fattori Esg su diversi settori economici del Paese. Oggi è la volta della finanza, con particolare riferimento allo strumento del green bond per finanziare fonti rinnovabili e interventi di efficientamento. Nelle puntate precedenti il focus è stato concentrato sul mondo delle professioni (29 luglio) e sull'impatto della sostenibilità per la manifattura e il made in Italy (5 agosto).

AFP

ADOBESTOCK

Dagli impianti ai mercati. Sopra, un impianto eolico, tra le potenziali strutture finanziabili attraverso i green bond. Sotto, Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa di Milano, dove sono quotati numerosi green bond di aziende e anche degli Stati

ADOBESTOCK

Governo Ue. Sopra, la sede di Bruxelles della Commissione europea che ha spinto molto in questi anni per una normativa ad hoc sui green bond. Si tratta di strumenti utili a finanziare anche impianti fotovoltaici come quello qui a fianco

IMAGOECONOMICA

Green bond, lo schema europeo sfida i titoli verdi tradizionali

Obbligazioni per la transizione. Fino a oggi sui mercati c'era soltanto lo standard Icma, meno regolamentato. Bruxelles ha introdotto il suo modello, con maggiori obblighi e costi di compliance

Pagina a cura di
Vitaliano D'Angerio

I green bond sono i principali strumenti finanziari a supporto della transizione energetica. Secondo Climate Bonds Initiative, bibbia del settore, ad oggi sono stati emessi 3,25 trilioni di dollari di obbligazioni verdi. E da inizio 2024, in particolare, i green bond hanno raggiunto quota 432 miliardi con un picco a maggio di 85,4 miliardi di dollari. Cifre importanti dunque.

La formula targata Icma

Il green bond, in sintesi, consente la raccolta di denaro sul mercato da destinare a iniziative legate alla transizione ambientale: dagli impianti eolici o solari a quelli di riciclo dei rifiuti, fino ai green building. È l'elenco, non esaustivo, previsto dai Green Bond Principles, il documento dell'associazione internazionale dei mercati di capitali (Icma), punto di riferimento in questi anni per aziende e Stati che hanno emesso obbligazioni verdi.

Due le caratteristiche principali di tale strumento finanziario: il vincolo di destinazione del denaro raccolto dagli investitori e la reportistica periodica per informare il mercato dello stato dell'arte. Facoltativa invece la second party opinion, ovvero la relazione di terze parti che certificano quanto l'azienda (o lo Stato) stia realizzando con i soldi degli investitori.

La new entry europea

Icma è quindi l'attuale standard di mercato. C'è però una new entry europea. Da anni infatti Bruxelles sta lavorando alla normativa su un green bond Ue. Il risultato di tale lavoro è il regolamento 2023/2631 che introduce appunto l'European green bond (Eugb) e che sarà applicabile dal 21 dicembre di quest'anno.

Ci saranno a quel punto due grandi famiglie con regole diverse e alcune decisive differenze: il green bond Icma infatti è un'autoregolamentazione che non prevede sanzioni. Unica sanzione è quella del mercato: chi non rispetta tali regole perde la fiducia degli investitori. Chi sceglie invece la strada dell'obbligazione verde europea, adotta uno schema (framework) con obblighi ben precisi che prevede anche un impianto di vigilanza e sanzioni.

Tassonomia e reportistica

Definito il perimetro delle due normative, andiamo adesso nei dettagli delle differenze.

Il regolamento Ue sui green bond stabilisce che le attività economiche da finanziare debbano essere allineate alla tassonomia europea. Quest'ultima è la classificazione prevista da un altro regolamento europeo (2020/852) che stabilisce cosa è green e cosa non lo è. Per l'associazione Icma, invece, la gamma di attività economiche finanziabili è molto più estesa e soprattutto non vi sono regole così stringenti.

A proposito poi di reportistica, vi è da sottolineare che fornire informazioni agli investitori è fondamentale, soprattutto in un ambito dove il denaro è "agganciato" a un determinato scopo (ambientale). Ebbene, per entrambe le tipologie di obbligazioni è prevista una scheda informativa pre-emissione e, successivamente, una serie di relazioni a cadenza periodica, fino all'avvenuta integrale allocazione di tutto l'ammontare di denaro.

La differenza essenziale è nella relazione sull'impatto delle obbligazioni verdi europee, un documento assente nello schema Icma e che, invece, gli emittenti di green bond regolati da Bruxelles devono pubblicare al termine dell'allocazione integrale dei proventi e almeno una volta durante la vita dello strumento finanziario.

I certificatori esterni

Altra importante differenza fra Icma e Bruxelles riguarda i controlli esterni. Come detto, per Icma sono facoltativi mentre, per l'Unione europea, la verifica delle terze parti è obbligatoria. Non solo. Il nuovo regolamento Ue chiede che i revisori esterni debbano essere iscritti in un registro dell'Esma, l'authority di vigilanza dei mercati finanziari europei; Esma inoltre effettua anche la vigilanza su tali soggetti. La valutazione delle terze parti è obbligatoria in relazione alla scheda informativa del green bond e anche sulle relazioni legate all'allocazione dei soldi; è volontaria invece per la relazione di impatto.

Costi da tenere d'occhio

Passiamo infine alle dolenti note. Gli obblighi previsti dal regolamento Ue dei green bond hanno come conseguenza un aumento dei costi di compliance per gli emittenti delle obbligazioni verdi e per gli stessi revisori. Per chi emette green bond c'è da mettere in conto il costo delle relazioni di impatto obbligatorie, la consulenza di esperti per la tassonomia e degli stessi revisori esterni. Per quest'ultimi vi è poi il costo di registrazione all'albo dell'Esma. Burocrazia e spese in più che, invece, chi preferisce la strada Icma non deve affrontare.

Lo studio e il greenium

A fronte dei costi per gli emittenti, c'è poi il parere degli investitori. Si sentono più tutelati? Cosa preferiscono? È un po' presto per dare un'indicazione. Però possono essere d'aiuto i risultati di uno studio sui green bond messo a punto da quattro professori: Marco Ghitti (Università di Padova), Gianfranco Gianfrate e Marco Spinelli (Edhec) e Florencio Lopez-de-Silanes (Nber). Nella ricerca pubblicata su "The British Account Review", sono state analizzate 3mila obbligazioni verdi emesse da aziende (non da Stati). È stato scoperto che alle imprese conviene finanziarsi con le obbligazioni verdi perché sul mercato c'è ancora il greenium. Quest'ultimo è il prezzo più alto che gli investitori sono disposti a pagare per un'obbligazione verde rispetto a quelle tradizionali. La differenza di prezzo può oscillare tra i 4,5 e 5 punti base. C'è però una condizione da rispettare affinché gli investitori si mettano in coda: l'obbligazione green deve essere accompagnata da una second party opinion, ovvero la validazione di una società terza indipendente.

Ecco dunque una possibile risposta ai legittimi dubbi sui maggiori costi di compliance. La certificazione esterna delle terze parti è molto apprezzata dagli investitori che sono disposti a pagare anche qualcosa in più per ricevere maggiori garanzie sulla destinazione dei propri soldi.

> **Per Climate Bonds Initiative, questo strumento ha raggiunto nel mondo 3,25 trilioni di dollari di emissioni**

È DELL'UTILITY AGSM L'ULTIMO LANCIO

Un green bond da 46 milioni

Agsm Aim, multiutility di proprietà del comune di Verona (61,20%) e di Vicenza (38,80%) ha annunciato l'emissione di un green bond dell'importo di 46 milioni di euro destinato a sostenere il piano degli investimenti in ambito energetico ed ambientale. Il prestito obbligazionario avrà una durata di sette anni e sarà quotato a Dublino. L'apporto finanziario sarà destinato a sostenere progetti con importanti benefici da un punto di vista ambientale sulla base di un articolato piano di sviluppo.

Le esperienze

BOND IBRIDO

Rinnovabili, Cdp investe in Africa

Un'operazione da 100 milioni di euro per finanziare progetti volti a mitigare i cambiamenti climatici in Africa occidentale, attraverso la sottoscrizione del primo bond ibrido emesso da una banca multilaterale e destinato esclusivamente a questa finalità. È quanto prevede l'accordo siglato dal Fondo Italiano per il clima, gestito da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) per conto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, e la Banque Ouest-Africaine de Développement (Boad), la Banca multilaterale di sviluppo dei Paesi dell'Unione economica e monetaria dell'Africa Occidentale (Waemu). I fondi saranno utilizzati per costruire e riabilitare infrastrutture per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al fine di diversificare il mix energetico e evitare emissioni di CO2. I Paesi africani coinvolti sono Benin, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal *(nella foto la capitale Dakar)*, e Togo.

ADOBESTOCK

TRASPORTI

Italo, prestito green da 1,4 miliardi

Italo nel 2023 ha portato a termine il processo di rifinanziamento della struttura del capitale esistente tramite un nuovo prestito bancario green sindacato del valore di 1,4 miliardi di euro. L'operazione ha avuto come principale obiettivo quello di rifinanziare il prestito 2019, utilizzato per l'acquisto di treni elettrici e finanziare in questo modo l'ulteriore ampliamento della flotta.

IMAGOECONOMICA

ENERGIA VERDE

Edison si aggiudica la fornitura di Rfi

Rete Ferroviaria Italiana ha aggiudicato a Edison Energia la gara da 64 milioni di euro per la fornitura di 100 GWh all'anno di energia elettrica e per la quale è stata richiesta la certificazione "green" al fine di garantirne la provenienza da fonti rinnovabili.

IMAGOECONOMICA

Investimenti Esg, Consob chiede più chiarezza

Informazioni e finanza

Informazioni chiare, concise e comprensibili. È quanto ha chiesto Consob agli intermediari finanziari in un documento (Richiamo di attenzione) molto articolato sulla finanza sostenibile. Una sorta di riassunto delle puntate precedenti. Perché, come ammette la stessa authority di vigilanza dei mercati finanziari italiani, «il Richiamo di attenzione – che non introduce regole nuove, ma fa leva su prescrizioni già in vigore – si è reso opportuno a causa della voluminosa produzione normativa di matrice comunitaria, che si è rapidamente stratificata nel corso degli ultimi anni».

Eccesso di norme

"Voluminosa produzione normativa": è una frase perfetta per evidenziare la bulimia di regolamenti e direttive piovute addosso agli Stati europei da Bruxelles. Troppe norme in troppo poco tempo, tanto da ridurre il settore della finanza sostenibile a un grande cantiere di compliance, di allineamento alle regole Esg elaborate da Parlamento, Commissione e uffici tecnico-legislativi dell'Unione europea. A valle della produzione normativa, oltre agli intermediari, ci sono i cittadini-investitori; in Italia, tra l'altro, non c'è una spiccata cultura finanziaria. Ecco allora i salti mortali di consulenti finanziari e sportellisti bancari che provano a semplificare in concetti "chiari e comprensibili" i temi complessi della finanza sostenibile.

Su questo versante è da segnalare che la scorsa settimana sono state emanate dal ministero dell'Istruzione le nuove linee guida per l'educazione civica: in quelle ore di insegnamento, tra le altre numerose materie previste, ci sarà anche la «promozione dell'educazione finanziaria e assicurativa, dell'educazione al risparmio e alla pianificazione previdenziale». Un primo passo dunque verso un maggiore sviluppo dell'educazione finanziaria anche in Italia.

Le aziende

E poi ci sono le aziende. Quelle quotate, in base alle dimensioni, dovranno nei prossimi anni pubblicare il report di sostenibilità (Csrd) con tutte le informazioni relative ad ambiente, sociale e governance (Esg). È un documento chiave, quest'ultimo, perché finalmente saranno a disposizione dei mercati maggiori informazioni sulle attività sostenibili delle imprese; uno sforzo però da non sottovalutare e che peserà sui costi delle aziende.

Tale lavoro però toccherà anche alle piccole e medie imprese che fanno parte della filiera delle multinazionali: la catena di fornitura dovrà infatti adeguarsi alle indicazioni Esg. Sono temi di cui si è già tanto dibattuto ma è bene sottolineare l'importante e oneroso impegno che attende moltissime Pmi. Per fortuna, in tale ambito, su vari tavoli si sta cercando di sintetizzare al massimo gli adempimenti e le regole Esg da rispettare. Sta di fatto che però le norme da applicare sono tante.

Ha fatto bene quindi la Consob a chiedere chiarezza e semplicità. Una richiesta che forse però andrebbe rivolta pure al legislatore di Bruxelles.

v.dangerio@ilsole24ore.com

Scuola 24

CANALE SCUOLA ONLINE
Online la sezione «Scuola» dedicata a famiglie, docenti e operatori dell'istruzione, all'interno del sito del Sole 24 Ore: *ilsole24ore.com/sez/scuola*

L'INGEGNERE PUÒ INSEGNARE SIA MATEMATICA SIA FISICA
Lo ha precisato il Tar Lazio (sentenza 15049/2024) a proposito della laurea vecchio ordinamento in Ingegneria.
ilSole24ore.com/sez/Scuola

No tax area oltre i 22mila euro e fondo affitti per attrarre studenti

Verso il prossimo anno accademico. Per convincere le ultime matricole ancora indecise molti atenei italiani rivedono al rialzo il tetto per l'esonero dalle tasse universitarie - Nelle private spazio a borse di studio e agevolazioni per merito

Davide Madeddu

Dalla no tax area che arriva sino a 30 mila euro di Isee, al fondo studenti, continuando con prestiti e sconti sulle tasse. Sono alcune delle agevolazioni volute dalle università per convincere le ultime matricole indecise. Per gli atenei pubblici anche quest'anno la "no tax area" è fissata a 22mila euro di Isee anche se molti superano il tetto. In quelle private non c'è una soglia di esonero fissata centralmente, ma non mancano le formule per attrarre studenti. Come dimostra la ricognizione del Sole 24 Ore del Lunedì, a meno di un mese dall'inizio del nuovo anno accademico.

A **Torino** il cda dell'ateneo ha portato da 23 a 26 mila il limite per la no tax area. Insieme ad agevolazioni per famiglie con più iscritti, interventi per fuorisede e contributi per la mobilità.

A **Siena** la no tax area è a 22 mila euro. Per gli studenti sono previsti servizi di tutoraggio e diverse agevolazioni.

La no tax area è a 25 mila euro invece a **Palermo**, dove l'ateneo ha predisposto un piano di riduzioni a seconda dell'Isee. Previste anche agevolazioni per fuorisede ed esoneri e agevolazioni per studente lavoratore, atleta, *caregiver* familiare, genitore, diversamente abile o con Dsa, studentessa in gravidanza, studenti ristretti presso gli istituti penitenziari.

No tax area a 27 mila euro per gli studenti dell'ateneo di **Verona**, che lancia un bando per il sostegno al pagamento del canone di locazione.

Fissata a 30 mila euro la no tax area dell'università di **Salerno**, che scommette anche su borse di studio, posti alloggio e contributi per mobilità internazionale.

All'università dell'**Insubria** la no tax area è a 22 mila euro, oltre a contributi per il diritto allo studio e alloggi. Stessa soglia all'università della **Calabria**, accompagnata da altre misure a sostegno degli studenti, inclusi i fuorisede.

Alla **Politecnica delle Marche** no tax area a 28 mila euro e sconti fino a 30mila euro. Poi welfare universitario e agevolazioni per affitti.

A **Pisa** la no tax area è a 26mila ma ci sono agevolazioni sino a 30 mila. Più sgravi, contributi per affitti e altri aiuti.

Alla **Sapienza** di Roma no Tax area sino a 24 mila euro e sconti fino a 40mila euro. Oltre a un bando per le spese di locazione abitativa.

A **Venezia Ca' Foscari**, dove l'università ha stanziato 1 milione di euro «aggiuntivo all'anno per i prossimi due anni come contributo aggiuntivo ai fondi regionali», la no tax area è a 25 mila euro. Esattamente come al **Politecnico di Torino**, che offre altri servizi per gli studenti.

A **Ferrara** la no nax area è a 27 mila euro ma ci sono riduzioni sino a 60 mila euro. Poi agevolazioni e sostegno per studenti con disabilità o per chi vive in condizioni particolari. Anche a **Milano Bicocca** la no tax area è a 27 mila euro. Stesso limite per l'università di **Parma**, dove gli sconti Isee li troviamo fino ai 70 mila.

A **Roma Tre** no tax area a 23 mila euro, agevolazioni per *careleavers*, studenti ucraini con nucleo in Italia e borse di studio.

Sale a 30 mila, invece, la no tax area dell'università del **Piemonte orientale**. La soglia scende a 26 mila euro all'università di **Camerino** (con riduzioni fino a 30 mila). L'ateneo mette a disposizione oltre 1.400 posti letto tra campus e residenze.

A **Catanzaro** la no tax area è di 30 mila euro e ci sono posti alloggio nelle residenze universitarie.

Passando alle private, alla **Luiss**, per gli studenti in possesso dei requisiti di merito ed economici è prevista l'assegnazione di 1.700 borse di studio ed esenzioni dal pagamento del contributo Unico annuale. Supporto poi per gli studenti con disabilità e per i figli di genitori inabili. Altre agevolazioni riguardano gli studenti genitori, poi alloggi, mensa, hub medico e diversi altri servizi di welfare. Diverse le misure messe in campo dalla **Bocconi**, ad esempio "Una scelta possibile", che prevede l'esonero del 100% dal pagamento di tasse e contributi accademici, una borsa di studio da 7 mila euro, l'alloggio gratuito e pasti a tariffa agevolata. Destinatari gli immatricolati a una triennale o alla magistrale in Giurisprudenza, provenienti da contesti di grave disagio economico-sociale o con Isee inferiore a 25mila euro. Alla **Cattolica**, tra le varie iniziative c'è Student Work EduCatt, che offre un contratto a tempo determinato ideato per conciliare studio e attività lavorativa.

IMAGOECONOMICA

A caccia di matricole. Gli atenei puntano sull'aumento della soglia di esenzione dalle tasse per attrarre nuovi immatricolati

Sia al Sud (Salerno e Salento) sia al Nord (Trieste e Piemonte Orientale) la soglia è stata fissata a 30mila euro

Le scelte delle università statali

Soglie Isee per l'esonero dalle tasse universitarie

Fonte: elab. Il Sole 24 ore del Lunedì su dati comunicati dagli atenei

Sempre più progetti di Erasmus italiano

La nuova scadenza
Entro il 4 ottobre

Eugenio Bruno

Il prossimo anno accademico sembra portare con sé un utilizzo più massiccio del cosiddetto "Erasmus italiano". Stiamo parlando della possibilità per gli studenti di un ateneo italiano di recarsi per tre-sei mesi in un'altra università di casa nostra, vedendosi poi riconosciuti esami e crediti, come avviene da oltre 35 anni per la mobilità internazionale. Questo strumento, che esiste dal 2023, sta finalmente prendendo piede. Grazie anche ai fondi appostati dalla scorsa manovra (3 milioni per il 2024 e sette per il 2025). Per facilitare la vita ai rettori il ministero dell'Università ha deciso di posticipare dal 6 settembre al 4 ottobre il termine per la presentazione dei progetti e la richiesta dei finanziamenti.

Il fatto che gli scambi non vadano più autofinanziati, come previsto in un primo momento, sta dando i suoi frutti. Diversi atenei hanno già pubblicato sul proprio sito internet un avviso per l'Erasmus italiano. Pensiamo all'università di Pisa che, dopo essere stata tra i pionieri grazie a un accordo siglato con le Scuole superiori Normale e Sant'Anna, ha avviato da poco un'iniziativa di mobilità che coinvolge Pavia, Padova e la Federico II Napoli. In totale riguarderà fino a 385 persone, cinque in entrata e in uscita per ogni ateneo. Il soggiorno durerà da tre a sei mesi e il contributo mensile sarà di 600 euro.

Lo stesso hanno deciso di fare, ad esempio, Milano Bicocca che offre la possibilità a dieci suoi studenti di spostarsi nelle università di Siena, Firenze, Roma Tor Vergata e Modena-Reggio Emilia. Oppure Ca' Foscari di Venezia che – dopo l'esperienza dell'Erasmus veneziano insieme a Iuav, Accademia di Belle Arti o Conservatorio Benedetto Marcello – guarda all'intero stivale e mette a disposizione sei borse di studio per recarsi a Catania, Siena, Firenze e Modena-Reggio Emilia. Un fenomeno che comincia a interessare anche il Sud. Pensiamo all'università della Calabria che, oltre a quelle in piedi con il Campus biomedico di Roma, ha in corso di attivazione convenzioni di scambio con Brescia, Tor Vergata, Roma Tre, Siena e Parma. E altre ne seguiranno.

Il Sole 24 ORE

DIRETTORE RESPONSABILE
Fabio Tamburini

VICEDIRETTORI
Daniele Bellasio
Jean Marie Del Bo
Alberto Orioli
(Vicario, Capo della redazione romana)

CAPOREDATTORE CENTRALE
Roberto Iotti

UFFICIO CENTRALE
Fabio Carducci (vice Roma)
Balduino Ceppetelli
Giuseppe Chiellino
Marco Libelli
Armando Massarenti
Mauro Meazza (segretario di redazione)
Gabriele Meoni
Marco Mobili
(vice caporedattore desk Roma)

LUNEDÌ
Paola Dezza

UFFICIO GRAFICO CENTRALE
Adriano Attus (creative director)
Francesco Narracci (art director)

RESPONSABILI DI SETTORE
Riccardo Barlaam (Economia e politica internazionale)
Giulia Crivelli (Moda24 – Viaggi)
Maria Carla De Cesari (Norme & Tributi)
Laura Di Pillo (Imprese & Territori)
Alberto Grassani (Finanza & Mercati)
Laura La Posta (Rapporti)
Stefano Salis (Commenti-Domenica)
Giovanni Uggeri (Food24)
Gianfranco Ursino (Plus24)

ATTIVITÀ VIDEO MULTIMEDIALI
Marco lo Conte

SOCIAL MEDIA EDITOR
Alessia Tripodi (coordinatrice)

GRUPPO 24 ORE

PROPRIETARIO ED EDITORE
Il Sole 24 ORE S.p.A.

PRESIDENTE
Edoardo Garrone

VICE PRESIDENTE
Claudia Parzani

AMMINISTRATORE DELEGATO
Mirja Cartia d'Asero

SEDE LEGALE - DIREZIONE E REDAZIONE
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano
Tel. 023022.1 - Fax 0243510862

AMMINISTRAZIONE
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano

REDAZIONE DI ROMA
P.zza dell'Indipendenza 23b/c - 00185
Tel. 063022.1 - Fax 063022.6390
e-mail: letterealsole@ilsole24ore.com

PUBBLICITÀ
Il Sole 24 ORE S.p.A. – SYSTEM
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano
Tel. 023022.1 - Fax 023022.214
e-mail: segreteriadirezionesystem@ilsole24ore.com

PREZZI
con "Olimpiadi - Storie, curiosità e campioni" €9,90 in più;
con "Filosofia per i più piccoli" €9,90 in più;
con "Pazzi per la matematica - I numeri sono fritti !" €8,90 in più;
con "Riccardino - Collana Camilleri n.1" €9,90 in più;
con "Il libro dell'astronomia" €12,90 in più;
con "Il cuoco dell'Alcyon - Collana Camilleri n.2" €12,90 in più;
con "Scopriamo l'Europa" €9,90 in più;
con "La pensione di Eva - Collana Camilleri n.3" €12,90 in più;
con "Casa - Affitti abitativi e commerciali" €10,90 in più;
con "Casa - Vendita e acquisti" €10,90 in più;
con "Aspenia" €12,00 in più;
con "HTSI" €2,00 in più.

Prezzi di vendita all'estero:
Costa Azzurra € 3, Svizzera SFR 3,90

IL CODICE DI OGGI
Il Sole 24 Ore offre a tutti i suoi lettori un accesso giornaliero gratuito per sfogliare la copia del quotidiano in app e accedere gratis ai contenuti extra e alle funzionalità speciali. Inquadra in QR Code e segui le istruzioni.

Il responsabile del trattamento dei dati raccolti in banche dati di uso redazionale è il direttore responsabile a cui, presso il Servizio Cortesia, presso Winflow Società Cooperativa – Via Rizzoli, 4 20132 Milano. (telefono 02.30.300.600), ci si può rivolgere per i diritti previsti dal regolamento generale sulla Protezione dei Dati 2016/679. Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non si restituiscono. — **Modalità di abbonamento al quotidiano:** Prezzo di copertina in Italia: € 2,00 da lunedì a venerdì, € 2,50 per le edizioni del sabato e della domenica. Prezzo Abbonamento Italia per 12 mesi al quotidiano in versione cartacea: € 419,00 in caso di consegna postale. L'Abbonamento alla versione cartacea non comprende il magazine "HTSI". Sono disponibili altre formule di abbonamento all'indirizzo www.ilsole24ore.com/abbonamenti. Per l'abbonamento estero in Svizzera e Costa Azzurra, rivolgersi al Servizio Abbonamenti (tel. 02.30.300.600 oppure servizio.abbonamenti@ ilsole24ore.com). Per il resto del Mondo è disponibile solo l'abbonamento al quotidiano in versione digitale. Per sottoscrivere l'abbonamento è sufficiente inoltrare la richiesta via EMAIL all'indirizzo servizio.abbonamenti@ ilsole24ore.com oppure via FAX al N. 023022.2885, oppure per POSTA a Il Sole 24 ORE S.p.A. - Servizio Abbonamenti - Casella Postale 10592 - 20111 Milano, indicando: NOME / COGNOME / AZIENDA / VIA / NUMERO CIVICO / C.A.P. /LOCALITÀ / TELEFONO e FAX/EMAIL. — **Servizio abbonamenti:** Tel. 02.30.300.600 (con operatore da lunedì a venerdì 8:30-18:00) - Email: servizio.abbonamenti@ilsole24ore.com — **Servizio arretrati per i non abbonati:** (Non disponibili le edizioni cartacee più vecchie di 12 mesi dalla data odierna). Inoltrare richiesta via email all'indirizzo servizio.cortesia@ilsole24ore.com oppure contattare telefonicamente il numero 02 30.300.600 allegando la fotocopia della ricevuta di versamento sul c.c.p. 519272 intestato a Il Sole 24 ORE S.p.A. oppure via fax al numero 02 opp 06 3022.2519. Il costo di una copia arretrata è pari al doppio de l prezzo di copertina del giorno richiesto. Non verranno rimborsate le istanze relative ad edizioni più vecchie di 12 mesi dalla data odierna. — **Stampatori:** C.S.Q. - Centro Stampa Quotidiani, Via dell'Industria 52 - 25030 Erbusco (BS) - S.T.E.C. - Società Tipografico Editrice Capitolina, Via Giacomo Peroni 280 - 00131 Roma (RM) - L'Unione Sarda S.p.A , Via Omodeo 12 - Elmas (CA) - S.e.s. Società Editrice Sud S.p.A., via Uberto Bonino 15/c - 98124 Messina (ME). — **Distribuzione Italia:** m-dis Distribuzione Media S.p.A., via Cazzaniga 1 - 20132 Milano, Tel. 022582.1 — Registrazione Tribunale di Milano n 322 del 28.11.1965.
La tiratura del Sole 24 Ore di oggi, 12 Agosto 2024 è stata di 57.935 copie

Certificato Ads nr. 9309 rilasciato il 06-03-2024

Professioni 24

WOMEN EXCELLENCE 2024 APERTE LE CANDIDATURE
Al via la seconda edizione di Women at the top, iniziativa del Gruppo 24 ORE in collaborazione con il Financial Times e con la media partnership di SkyTG24. Sono aperte fino al 13 ottobre le autocandidature e le candidature per il premio WE Award – Women Excellence 2024,dedicato alle eccellenze femminile che contribuiscono alla crescita del Paese.

Commercialisti, i giovani verso la parità di genere

Professioni al femminile. Tra gli under 40 le donne sono il 46% del totale però la distanza tra i redditi inizia da subito e si allarga con l'età

Pagina a cura di
Valeria Uva

Sempre più giovani donne scelgono la professione di commercialista e tra gli under 40 iscritti alla Cassa la parità di genere è un traguardo a portata di mano: con 6.239 donne su 13.563 iscritti sotto i 40 anni la quota rosa arriva al 46%, contro una percentuale complessiva che si ferma al 33,4%, appena un punto più su rispetto al 2018. Peraltro, secondo gli ultimi dati della Cassa dottori commercialisti, le donne sono già in parità all'ingresso da giovanissime e fino ai 28 anni.

Mentre hanno già effettuato il sorpasso all'Università: rappresentano oggi il 51,12% degli oltre 14mila laureati nella classi di laurea magistrale in Economia che consentono l'accesso all'Albo nella sezione A. Ma scendono subito al di sotto della metà quando si tratta di indirizzarsi verso la libera professione: 775 le candidate all'esame di abilitazione 2022 contro 905 uomini, con un preoccupante dimezzamento rispetto al 2018 che però riguarda entrambi i generi (si veda il grafico a fianco).

> **Tra il 2018 e il 2023 registrati pochi progressi nel superare i gap tra uomini e donne**

È un classico bilancio in chiaroscuro quello di genere per la professione di commercialista: positiva l'avanzata delle donne tra i più giovani, ma arrivano i primi timidi segnali di disaffezione (complessiva) verso la professione. Disaffezione che però quando si tratta di abbandonare e cancellarsi pesa di più sulle donne rispetto agli uomini come tendenza del post pandemia: se nel 2018 tra chi si cancellava dalla Cassa il 39% era donna, nel 2023 la percentuale è salita al 46%, seppure i numeri assoluti restino molto bassi in entrambi i casi.

La Regione con il più alto numero percentuale di commercialiste è l'Emilia Romagna (42%) in cui gli under 40 sono ormai in parità piena di genere e dove, come noto, l'offerta di servizi alle famiglie supera la media europea; all'estremo opposto la Campania (26,5%). Nel complesso però le distanze di genere, di reddito e pensionistiche sono rimaste sostanzialmente le stesse tra il 2018 e il 203.

I divari visti da vicino

Pesa ancora tanto il gender pay gap in questa professione. Nei redditi dichiarati nel 2023 (e maturati nel 2022) le commercialiste, in media, si sono fermate a 51.385 contro i 94.911 dei colleghi uomini con una differenza che è quasi il doppio (-45,9). Ma il fattore che più deve allarmare è il fatto che negli ultimi cinque anni nulla è cambiato in questo senso: nel 2018 pre-pandemia le donne dichiaravano pochi decimi di punto in meno, ovvero il 46,1% in meno in media. Segno che l'ingresso massiccio della componente femminile nella professione non sta spostando in meglio gli equilibri. E a differenza che in altre categorie (ad esempio, gli avvocati per i quali si veda Il Sole 24 Ore del 29 luglio) neanche alla partenza i redditi si avvicinano: sotto i 30 anni, quando cioè si presume che i carichi extra-lavorativi non rappresentino un forte ostacolo per le donne, le commercialiste partono già con circa 5mila euro in meno l'anno (-12%) e arrivano a 21mila euro in meno (-35%) l'anno nella fascia d'età tra i 36 e i 39 anni. L'apice è nel pieno della carriera: da 51 a 65 anni le donne arrivano a guadagnare la metà degli uomini (-45%).

Le cose non cambiano se ci sposta nel dettaglio territoriale, ben evidenziato dall'ultimo rapporto della Fondazione commercialisti: nella "ricca" Lombardia, infatti, il reddito medio 2023 dichiarato dai commercialisti è di oltre 133mila euro, mentre quello delle donne non arriva a 70mila. Peraltro da un anno all'altro è cresciuto un punto in meno rispetto a quello degli uomini. Stesse dinamiche nelle città: -48% per le commercialiste a Milano, -50% a Roma. Un gender pay gap che nel caso della libera professione può essere determinato soprattutto dalla necessità per le donne di dedicare meno tempo al lavoro, con tutta evidenza a favore degli impegni familiari e di cura.

Le pensioni

Il gap ritorna anche nell'assegno pensionistico, anche se con dinamiche diverse da quelle reddituali: le pensioni pagate oggi si riferiscono a professioniste in attività da molto tempo e – sottolineano alla Cassa – «con carriere significative»: questo potrebbe spiegare le differenze ridotte tra uomini e donne dell'assegno. Differenze che però, nell'ultimo periodo si sono accentuate fino ad arrivare a oggi, quando le commercialiste incassano un terzo in meno rispetto ai colleghi. Unica consolazione: le donne dimostrano una maggior attenzione alla contribuzione (ma stiamo parlando di decimali): l'aliquota contributiva soggettiva media 2023, infatti, è stata pari al 13,91 per cento. Quella indicata dagli uomini si è fermata al 13,85% contro qualcosa in più, il 14,06% medio, delle professioniste.

—2 Continua

L'INCHIESTA#2

Donne e professioni
Questa è la seconda puntata delle serie estiva dedicata alla presenza delle donne in alcune professioni, analizzata attraverso degli indicatori chiave. La prima è apparsa sul Sole 24 Ore del 29 luglio ed è stata dedicata agli avvocati. La prossima settimana sarà la volta dei consulenti del lavoro.

ILLUSTRAZIONE DI SANDRA FRANCHINO

Il gap in cifre

I numeri chiave per capire il trend della professione di dottore commercialista ed esperto contabile

I GIOVANI

	Uomini 2018	Uomini 2023	Donne 2018	Donne 2023	% donne sul totale 2018	% donne sul totale 2023
Laureati (Classi LM 56 e LM 77)	6.661	7.230	6.981	7.562	51,2	51,1
Candidati esami di abilitazione 2022	1.757	905	1.556	775	46,9	46,1

LA PRESENZA

	Uomini 2018	Uomini 2023	Donne 2018	Donne 2023	% donne 2018	% donne 2023
Iscritti Albo	77.664	82.369	37.663	42.055	32,7	33,8
Iscritti Cassa	46.263	48.832	22.289	24.475	32,5	33,4
Cancellazioni Cassa 2022	579	689	380	594	39,6	46,3

I REDDITI

	Uomini 2018	Uomini 2023	Donne 2018	Donne 2023	Differenza % 2018	Differenza % 2023
Reddito medio (In euro)	75.726,18	94.911	40.834,31	51.385	-46,1	-45,9

LE PENSIONI

	Uomini 2023	Uomini 2018	Donne 2023	Donne 2018	Differenza % 2018	Differenza % 2023
Importo pensione vecchiaia - In euro	43.352	46.867	29.458	33.592	-28,2	-32,0

Fonte: elab. Sole 24 Ore su dati Almalaurea, Ministero Università, Fondazione commercialisti e Cassa dottori commercialisti

Dalla Cassa in arrivo più sostegni per i figli

Welfare

Fondi per asili nido o per i familiari non autosufficienti. Un contributo extra per la maternità, oltre alle indennità di legge. E in futuro si guarda a come sostenere le commercialiste anche d'estate, ovvero a scuole chiuse per tre mesi proprio quando la professione affronta un picco di attività.

Le donne sono le principali beneficiarie del welfare della Cassa: negli ultimi cinque anni hanno ricevuto il 66% delle risorse stanziate, che solo nell'ultimo anno sono state pari a 33,5 milioni (+18% sul 2022).

Questo è uno dei pochi enti previdenziali che aggiunge un piccolo contributo all'indennità di maternità prevista per legge per tutte le autonome. Si tratta del contributo a sostegno della maternità che vale 1/12 dell'80% del reddito netto professionale dichiarato dalla commercialista nell'anno precedente a quello dell'evento, con un importo minimo garantito di 2.030 euro. Somma che, appunto, si va ad aggiungere ai 5/12 calcolati nello stesso modo previsti dalla legge per tutte le professioniste. Questo extra nel 2023 è stato riconosciuto a 657 iscritte per un totale erogato di 1,36 milioni. Ma evidentemente non basta.

«Inutile negare che per le donne, che nella nostra società, continuano a dover gestire la maggior parte dei carichi familiari, è più difficile affrontare la libera professione – spiega il presidente di Cdc, Stefano Distilli –. Mancano, ad esempio, quelle tutele, sacrosante, garantite alle dipendenti; si pensi ad esempio ai permessi della legge 104 per familiari non autosufficienti. Non è un caso che gli abbandoni siano più frequenti tra le colleghe».

> **Allo studio contributi per le spese estive, quando le scuole sono chiuse e c'è il picco di attività**

Per contrastare questa tendenza l'ente previdenziale prova a sostenere su più fronti tutto ciò che ruota intorno alla famiglia. Da qui, ad esempio, i contributi per asili nido e materne (fino a mille euro per figlio). «Dopo una prima fase sperimentale – osserva Distilli – quest'anno abbiamo elevato l'età di accesso ai 40 anni e il reddito fino a 35mila euro. Ma ora stiamo studiando come intervenire per coprire le spese anche d'estate, a scuole chiuse».

Contributi sono previsti, tra l'altro per figli con handicap (spesa 2023 oltre 1,5 milioni), per assistenza domiciliare o ospitalità in casa di riposo. E nella polizza sanitaria c'è un pacchetto maternità ad hoc. In tutto sono state 3.113 le donne beneficiarie dei bandi 2023 e oltre 13 i milioni erogati, di cui però la metà è stata assorbita dalla sola indennità di maternità.

Ma le donne sono state meno protagoniste nelle misure di sostegno diretto alla professione: solo 99 le richieste per 144mila euro di risorse per acquisto o leasing di beni per lo studio o le aggregazioni. «Potrebbe dipendere dal fatto che le donne sono raramente titolari degli studi in cui lavorano», conclude il presidente della Cassa.

Real Estate 24

SUL SITO
Dalle case al mare alla logistica, ai settori migliori su cui investire. Sono tra gli approfondimenti per gli operatori sul sito del Sole 24 Ore: *ilsole24ore.com/sez/casa*

NELLA NEWSLETTER
Ogni venerdì Real Estate+, la newsletter dell'immobiliare riservata agli abbonati. Iscrizioni su: *https://ecommerce.ilsole24ore.com/shopping24/real-estate-z-re.html*

ADOBESTOCK

Proprietà di pregio. A Mykonos *(nella foto)*, una villa fronte mare parte dagli 8.800 euro al mq e arriva a toccare i 12.300 euro

Grecia, il Golden Visa alza i prezzi e premia gli acquisti nelle isole

Il mercato ellenico. A Corfù, Mykonos e Santorini cresce l'immobiliare di lusso, trainato soprattutto da americani, mediorientali e cinesi che all'investimento uniscono la libertà di muoversi in area Schengen

Pagina a cura di
Evelina Marchesini

La vista sulla Caldera del vulcano a Santorini o il tramonto di Oia, un rifugio nella nottambula Mykonos sono sogni per cui gli investitori sono disposti a svuotare i portafogli. Soprattutto se oltre al bene si acquisisce anche la cittadinanza europea.

Il *Golden Visa Program* della Grecia ha avuto in questi anni talmente tanto successo – e ha contribuito significativamente a sostenere il real estate del Paese – che la soglia di accesso è già passata, nelle zone più desiderate, da 250mila euro di investimento minimo a 500mila e sta già salendo a 800mila euro. Consente infatti, in cambio dell'investimento (e finché se ne rimane in possesso) di ottenere un visto permesso di soggiorno di cinque anni (rinnovabile) e di poter girare liberamente nell'area Schengen.Dopo sette anni consecutivi di possesso del permesso di soggiorno, l'investitore e i suoi familiari possono richiedere l'acquisizione della cittadinanza greca.

Tra gli acquirenti spiccano statunitensi, ma anche israeliani, mediorientali, asiatici e sudamericani. E tra gli europei, sempre presenti, scandinavi, tedeschi, francesi e inglesi.

Le località più richieste
Corfù e Mykonos sono le mete più popolari e rappresentano il 26,3% della domanda totale. Le due località hanno mantenuto il loro alto livello di interesse per un altro anno, con la periferia meridionale di Atene a completare le prime tre posizioni e Paros, Rodi e Tinos a seguire.Le preferenze delle famiglie italiane vanno sulle Cicladi e in particolare a Mykonos, Paros e Santorini, ma la percentuale di acquirenti è comunque inferiore al 9% del totale degli acquisti effettuati da cittadini Ue.

Mykonos la mondana
A Mykonos e Santorini ci si muove nel mercato delle proprietà di lusso. «Quello che cercano soprattutto gli investitori sono le ville con almeno tre camere, piscina, wi-fi gratuito, vista sul mare, posti auto e servizi di manutenzione e pulizia dell'immobile da includere nell'affitto. I valori di vendita variano parecchio, si va da un minimo di 800mila euro sino a più di 5 milioni, in relazione al livello qualitativo, progettuale e di materiali usati per l'immobile, oltre alla posizione e alla vista panoramica», commentano da Ktimatoemporiki, società di real estate che copre le isole Cicladi, Creta, Atene e l'ormai molto richiesta Salonicco.

«L'offerta delle nuove ville di lusso si caratterizza per una grande attenzione alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico» spiegano da Scenari Immobiliari, che ha svolto un'indagine sul mercato greco per Il Sole 24 Ore del Lunedì. Secondo Scenari i prezzi delle ville vanno da 1,5 milioni di euro a più di 15 milioni. E si affittano dai 9mila a oltre 20mila euro a settimana. E i prezzi di acquisto di altre tipologie di case? Nelle zone interne si va dai 5.400 ai 7.200 euro al mq, ma spostandosi al mare, con vista, le quotazioni salgono a 8.800-12.300 euro al mq. In media, sull'isola siamo a 8.450 al mq.

Santorini sempre più chic
A Santorini, le ville costano fra i 900mila e 2 milioni, ma le più esclusive superano i 5 milioni. L'affitto, come a Mykonos, è fra i 7 e i 10mila euro a settimana. Il rendimento medio lordo nei mesi estivi tocca il 5,3 per cento. All'interno dell'isola, i prezzi vanno dai 5.300 ai 7.300 euro, il fronte mare va da 6.200 a 11.200. Le quotazioni, solo nell'ultimo anno, sono cresciute del 10,6 per cento.

Il confronto

Prezzi di vendita di abitazioni nuove o ristrutturate nelle principali isole con destinazione seconda casa

LOCALITÀ	FRONTE MARE		ZONE INTERNE		PREZZO MEDIO	VAR. % PREZZI 2022/23
	MIN	MAX	MIN	MAX		
Paros	4.200	8.300	2.700	3.900	4.800	10,3
Kos	2.700	3.600	1.600	2.600	2.600	9,8
Patmos	4.200	5.500	2.600	3.700	4.000	8,5
Mykonos	8.800	12.300	5.400	7.200	8.450	11,3
Santorini	6.200	11.200	5.300	7.300	7.500	10,6
Naxos	2.900	3.900	1.600	2.500	2.700	9,6
Syros	2.300	5.200	1.400	2.200	2.800	10,4
Tinos	2.200	5.400	1.600	1.900	2.800	11,2
Samos	2.700	3.500	1.500	2.200	2.500	9,6
Rodi	2.900	3.700	1.900	2.500	2.800	8,6
Skopelos	2.900	3.500	1.800	2.200	2.600	11,4
Creta	3.700	5.600	2.700	3.800	4.000	9,6

Fonte: Scenari Immobiliari

In un anno, i valori sono cresciuti dall'8,5% di Patmos all'11,4% di Skopelos

OLTRE LE CICLADI

Creta e Rodi, due ottime alternative per comprare a valori accessibili

Non solo Cicladi. In Grecia ci sono la bellezza di 230 isole abitate, da Rodi a Corfù, passando inevitabilmente dalle due grandi isole, Creta e Rodi. Le "grandi" possono essere un'ottima alternativa d'acquisto, con molta più offerta e quindi prezzi più abbordabili.

Creta
Una delle aree più promettenti del mercato immobiliare greco secondo molte agenzie locali è l'isola di Creta, che si sta convertendo in un nuovo *Eldorado* del real estate. Grazie a massicci investimenti nel settore turistico e nelle infrastrutture, Creta sta lentamente diventando "la prossima grande novità" della Grecia. Posizionandosi come l'isola greca più ambita per gli investimenti immobiliari, offre una combinazione unica di bellezze naturali, patrimonio culturale e un'industria turistica in rapida crescita, rendendola un'opportunità per gli investitori. Per un investitore è importante sapere che i rendimenti da affitto possono superare i 15 euro per mq nelle principali aree dell'isola. In particolare, la città con i costi di affitto più elevati è Chania, in particolare nel quartiere storico del porto. Nea Chora a Chania si posiziona al secondo posto, con costi di affitto che superano i dieci euro per mq a Halepa e al Tribunale di Chania. In termini di opportunità per rendimento Chania è seguita da Heraklion, la capitale di Creta. A livello immobiliare è molto richiesta anche Rethymno. In termini di valori, il trend al ribasso ha dominato il mercato immobiliare di Creta fino al 2019. Ora, i prezzi crescono ma se confrontiamo i costi attuali delle proprietà con i picchi del 2011 vedremo che il mercato è ancora lontano dal recupero completo.

Secondo Scenari Immobiliari Creta offre case con vista mare a partire da 3.700 euro e fino a 5.600 euro al metro quadrato (nell'interno si va dai 2.700 ai 3.800 euro al mq) e gli aumenti dei prezzi nel 2023 si attestano al 9,6%, con un valore medio di 4mila euro al metro.

Rodi e il segreto di Lindos
A Rodi, parlando di case di lusso, il fronte mare si trova dai 2.900 ai 3.700 euro al mq, mentre nell'interno si va dai 1.900 ai 2.500 euro al metro: il prezzo medio secondo Scenari Immobiliari è di 2.800 euro al metro, con un aumento nel corso del 2023 dell'8,6 per cento. Rodi ha un segreto turistico e immobiliare che ha attratto investitori da tutto il mondo, il bellissimo paesino di Lindos, dove ancora oggi si possono trovare buone opportunità di acquisto. Secondo agenzie locali il prezzo medio al metro quadrato è ancora a 2.091 euro, con un incremento del 2,15% annuo (dati a maggio 2024). L'affitto medio, per le stesse tipologie di immobili, è di 6,23 euro al mq mensili. Il lusso ha ovviamente altri prezzi. L'agenzia Spitogatos pubblicizza per esempio la bellissima villa storica che fu proprietà dei Pink Floyd, oggi in vendita. In totale, 350 mq di casa, con sei camere da letto e sette bagni a Lindos, in vendita a 3,9 milioni di euro. È possibile però comprare un appartamento, sempre a Lindos, di 104 mq con terrazza e vista mare (da lontano), con due camere e due bagni, a 260mila euro.

Norme & Tributi

Lavoro
La sostenibilità dell'impresa e i rapporti con i dipendenti *—p. 17*

Crisi d'impresa
Operazioni straordinarie effettive con l'omologa *—p. 18*

LE NOVITÀ DEL CORRETTIVO
Le modifiche statutarie derivanti dai riassetti aziendali saranno un effetto automatico del decreto di omologa del tribunale. Anche le opposizioni dovranno avvenire all'interno della procedura.

Tax control framework, più vantaggi ma in sospeso

Compliance

Il Dlgs 108 amplia i benefici per chi comunica il rischio fiscale tramite interpello

Imprese sensibilizzate al modello degli adeguati assetti organizzativi

A cura di
Dario Deotto
Luigi Lovecchio

Sono certamente positive le misure – introdotte dal Dlgs "correttivo" 108/2024 – per le imprese che vogliono adottare facoltativamente il *Tax control framework* (Tcf): occorre però che vengano disciplinate, con decreto ministeriale, le modalità di applicazione.

Fin dall'inizio abbiamo sostenuto sul Sole 24 Ore che la filosofia di fondo dell'adozione opzionale del Tcf è apprezzabile: in questo modo le imprese vengono anche sensibilizzate verso l'impiego del modello degli adeguati assetti organizzativi – che a sua volta si inscrive nell'ambito del più ampio tema della sostenibilità – attraverso misure premiali di carattere fiscale. Il Tcf, infatti, si inserisce all'interno del sistema della governance aziendale. Occorreva però potenziare i vantaggi di carattere tributario.

Con il Dlgs 108/2024 questi vantaggi sono stati effettivamente migliorati. È infatti previsto che:

- fuori dai casi delle ipotesi simulatorie o fraudolente, non si applicano le sanzioni amministrative per le violazioni relative ai rischi fiscali comunicati con interpello prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso di una scadenza (sempre che il comportamento del contribuente coincida con quello riportato nell'interpello);
- fuori dai casi delle ipotesi simulatorie o fraudolente (o dipendenti dall'indicazione in dichiarazione di elementi passivi inesistenti), non danno luogo a fatti punibili in base all'articolo 4 del Dlgs 74/2000 (dichiarazione infedele), e non costituiscono notizia di reato, le violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati all'Agenzia tramite interpello (sempre che il comportamento del contribuente coincida con quello riportato nello stesso interpello).

Sanzioni e rischi fiscali

Come è già stato osservato (si veda Il Sole 24 Ore del 29 luglio scorso), in futuro è auspicabile che per i soggetti che optano volontariamente per il Tcf l'esimente dalle sanzioni venga prevista – come per i soggetti di più grandi dimensioni rientranti nella *cooperative compliance* – anche per le (più snelle) comunicazioni di rischio (disciplinate dai punti 4.6 e 4.7 del provvedimento del 26 maggio 2017 e dall'articolo 5, comma 2, lettera b, del Dlgs 128/2015). Ma, intanto, è comunque significativo che le penalità amministrative vengano completamente azzerate (nella versione originaria venivano ridotte a un terzo). Così come è positivo che sul versante penale tributario si stabilisca che non costituisce notizia di reato la comunicazione preventiva – sempre tramite interpello – dei rischi fiscali.

Si ricorda che l'adozione volontaria del Tcf riguarda tutti quei soggetti che non rientrano nei limiti dimensionali per accedere al regime di adempimento collaborativo. Tali limiti (per la *cooperative compliance*) sono: volumi di ricavi o d'affari non inferiore a 750 milioni di euro dal 2024, ridotti a 500 milioni dal 2026 e ulteriormente a 100 milioni dal 2028.

Spinta alla sostenibilità

L'adozione volontaria del Tcf può rappresentare quindi una sorta di volano anche per altri obiettivi.

Le Pmi stanno già ricevendo, ad esempio, molteplici richieste dalle banche o dai clienti in relazione al tema della sostenibilità (sotto tutti i suoi profili: ambientali, sociali e di governance). In questo contesto, la rilevazione, misurazione, controllo e gestione del rischio fiscale – che rientra a pieno titolo nell'alveo della sostenibilità – può rappresentare una sorta di "traino" per promuovere la sensibilità da parte delle stesse Pmi verso questo tema (quello della sostenibilità), così come per quello degli adeguati assetti organizzativi (in moltissimi casi ancora completamente ignorato). Il Tcf, infatti, come stabilito dall'articolo 4 del Dlgs 128/2015, si inserisce all'interno del sistema di governo aziendale e di controllo interno.

L'adozione volontaria del Tcf può rivelarsi interessante anche per molte realtà professionali (strutturate) sotto il profilo della consulenza (al di là della vicenda della certificazione): altrimenti l'attività resterà appannaggio delle sole società di revisione.

In tutto questo, sull'adozione volontaria del Tcf aleggia la mancata attuazione dell'istituto per la mancanza delle disposizioni attuative (si veda anche l'altro articolo). Per il regime opzionale del sistema del controllo fiscale viene infatti stabilito che deve essere emanato un decreto ministeriale che fissi le modalità di applicazione delle disposizioni. Decreto per il quale, però, non viene previsto un termine di emanazione.

IN SINTESI

I vantaggi dell'adozione facoltativa del Tcf (articolo 7-bis, Dlgs 128/2015)
- Viene previsto che:
- fuori dai casi delle ipotesi simulatorie o fraudolente, **non si applicano (completamente) le sanzioni** amministrative per le violazioni relative ai rischi fiscali comunicati preventivamente con interpello prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso di una scadenza (sempre che il comportamento del contribuente coincida con quello riportato nell'interpello);
- fuori dai casi delle ipotesi simulatorie o fraudolente (o dipendenti dall'indicazione in dichiarazione di elementi passivi inesistenti), **non danno luogo a fatti punibili** in base all'articolo 4 del Dlgs 74/2000 (dichiarazione infedele), e **non costituiscono notizia di reato** ex articolo 331 del Codice procedura penale, le violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale **comunicati all'Agenzia** tramite **interpello** (sempre che il comportamento del contribuente coincida con quello riportato nello stesso interpello).
- Il sistema di rilevazione del rischio fiscale deve essere inserito nel più ampio contesto del **sistema di governo aziendale** e di **controllo interno** (adempimento certamente oneroso), così come viene previsto dall'articolo 4 del Dlgs 128/2015.
- L'adozione volontaria del Tcf può avere risvolti (positivi) anche su altri versanti, ad esempio quello della **sostenibilità**, così come su quello degli **adeguati assetti organizzativi** (tema in moltissimi casi ancora completamente ignorato dalle aziende).

> **L'adozione facoltativa può fare da traino alla sostenibilità delle Pmi e aprire nuovi spazi agli studi più strutturati**

Professionisti in attesa di albo e istruzioni

Certificazione

Mancano provvedimento attuativo sugli attestatori e Dm con le regole operative

La concreta applicazione del Tcf è di fatto sospesa in attesa del principale regolamento attuativo, che deve stabilire le qualificazioni dei professionisti abilitati a rilasciare la certificazione. Oltre a tale provvedimento, manca ancora all'appello il decreto che dovrà indicare le modalità di accesso al Tcf volontario, per i soggetti che non rientrano nelle soglie dell'adempimento collaborativo (si veda l'altro articolo in pagina). Sono stati invece adottati il codice di condotta che disciplina i rapporti tra le imprese in *cooperative compliance* e le Entrate (Dm 29 aprile 2024) e il decreto sull'interpello abbreviato (Dm 20 maggio 2024).

Certificazioni e requisiti

Il Tcf, secondo quanto previsto dal Dlgs 221/2023, deve essere certificato da professionisti indipendenti, iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti, dotati delle necessarie qualifiche. Ciò vale sia per i nuovi soggetti in adempimento collaborativo (ne sono esclusi quelli già ammessi al primo gennaio 2024), sia per il Tcf volontario. A tale scopo è previsto che con un regolamento dovranno essere individuati i requisiti professionali necessari a rilasciare la certificazione. È verosimile attendersi che il possesso di tali requisiti sarà certificato dall'iscrizione in uno specifico albo. In proposito, si rileva che nel decreto correttivo appena pubblicato (Dlgs 108/2024) è stato disposto che, in caso di attestazione infedele, si applica al professionista la sanzione di cui all'articolo 39, lettera b), del Dlgs 241/1997 (da 516 a 5.165 euro, con sospensione del potere di attestazione in caso di recidiva).

Il medesimo provvedimento correttivo dispone inoltre che l'infedeltà del visto del professionista potrebbe determinare conseguenze sulla stessa ammissione o permanenza dell'impresa nel regime dell'adempimento collaborativo. Il nominativo del professionista è infine segnalato dall'agenzia delle Entrate al Consiglio nazionale dell'Ordine di appartenenza.

Poiché la certificazione del Tcf è un prerequisito per fruire dei relativi vantaggi, è evidente che – sino a quando non viene attivato il nuovo albo – le disposizioni in esame sono ad efficacia sospesa.

L'applicazione del Tcf volontario è altresì del tutto impedita dal fatto che l'intera previsione di legge (articolo 7-bis, Dlgs 218/2015) demanda a un decreto delle Finanze l'individuazione delle regole operative.

Per quanto riguarda invece il codice di condotta per le imprese in *cooperative compliance*, già pubblicato, si segnala la prescrizione secondo cui il dissenso del contribuente rispetto alle interpretazioni dell'agenzia elle Entrate non deve essere sistematico.

L'interpello preventivo

Quanto all'interpello abbreviato, anch'esso attuato, si evidenzia la previsione secondo cui il requisito di preventività dell'istanza, ai fini della disapplicazione delle sanzioni, è rispettato anche qualora la stessa sia trasmessa entro 45 giorni dalla scadenza di legge dell'adempimento (dichiarazione o altro). Analoga tolleranza non è prevista per le comunicazioni del rischio.

La novità dell'interpello delle imprese in *compliance* è rappresentata dall'obbligo del contraddittorio preventivo, in caso di possibile risposta negativa all'istanza del contribuente, anche se formulata con la modalità di comunicazione del rischio fiscale. Mutuando lo schema dell'articolo 6-bis della legge 212/2000, si dispone l'obbligo di invio dello schema di risposta, nei riguardi del quale l'impresa può presentare osservazioni entro 30 giorni.

> **Un decreto indicherà le modalità di accesso al Tcf volontario, per chi non rientra nelle soglie della cooperative compliance**

LE INIZIATIVE DEL SOLE 24 ORE

ISCRIZIONI APERTE PER IL 19 SETTEMBRE

Speciale Telefisco 2024: i chiarimenti arrivano con relazioni, commenti, interviste e confronti

Tante opportunità. «**Speciale Telefisco** – Le novità fiscali per professionisti e imprese», il convegno gratuito del Sole 24 Ore-Esperto risponde, che è in agenda **il 19 settembre** in diretta streaming dalle 9 alle 13 (nella scheda il programma) offre **un ventaglio di chance** per avere tutti i chiarimenti sulle ultime novità fiscali. **Relazioni, interviste, confronti e commenti** consentiranno, infatti, di approfondire i temi del momento. Va ricordato, poi, che sono in corso le procedure di accreditamento per la **formazione continua** con i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro, oltre che con le principali associazioni di tributaristi.

Due le formule per seguire Speciale Telefisco 2024. Quella **Base** consente di accedere gratis alla diretta del 19 settembre e di inviare quesiti al forum dell'Esperto. **Telefisco Advanced**, a pagamento (129,99 euro fino al 31 agosto) darà diritto alla diretta del 19 settembre (previa registrazione) oltre alla possibilità di seguire Speciale Telefisco in differita. Telefisco Advanced offrirà, poi, la possibilità di seguire le 12 sessioni formative di Master Telefisco degli ultimi tre mesi 2024.

TUTTE LE INFO PER ISCRIVERSI
Speciale Telefisco 2024 punterà l'attenzione sulle novità della riforma e sugli adempimenti più rilevanti alla ripresa dell'attività per professionisti, aziende e contribuenti.
Per info e iscrizioni: **ilsole24ore.com/telefisco-settembre**

IL PROGRAMMA DI SPECIALE TELEFISCO

LE RELAZIONI
- Il concordato preventivo biennale: gli aspetti operativi e le valutazioni di convenienza – Dario Deotto
- Gli effetti della riforma delle sanzioni e il nuovo ravvedimento – Antonio Iorio
- Il check up per la compilazione della dichiarazione 2023: reddito d'impresa e lavoro autonomo – Alessandra Caputo
- I bonus per Transizione 5.0 e ricerca e sviluppo – Luca Gaiani
- Le novità sul reddito d'impresa e le operazioni straordinarie – Primo Ceppellini
- La revisione delle regole sul lavoro autonomo – Giorgio Gavelli
- Il bilancio e le novità per il 2024 – Barbara Zanardi

IL CONFRONTO
- Il contraddittorio preventivo, l'accertamento con adesione e la nuova riscossione – Giovanni Parente intervista Luigi Lovecchio e Laura Ambrosi
- Le novità Iva: fatture, note di variazione, Terzo settore – Maria Carla De Cesari intervista Benedetto Santacroce e Gabriele Sepio

IL PUNTO
- La partita finale dei bonus edilizi – Giuseppe Latour intervista Luca De Stefani
- Le novità sul codice della crisi d'impresa – Alessandro Galimberti intervista Giulio Andreani

Commenti a cura di *Raffaele Rizzardi*

DA DOMANI SONDAGGIO SUL CONCORDATO

Sanzioni amministrative, pressing per il favor rei

La riforma delle sanzioni amminstrative non convince i lettori del Sole 24 Ore nella parte in cui non prevede l'estensione del favor rei non solo alle nuove sanzioni penali ma anche, appunto, a quelle amministrative. L'indicazione arriva dal sondaggio che si è tenuto nei giorni scorsi sul profilo LinkedIn del Sole 24 Ore. Il 51% di coloro che hanno partecipato ritengono che la soluzione scelta dal legislatore sia inopportuna perché crea disparità nel sistema. Ma il 29% dei partecipanti dà un giudizio molto più duro: per questi votanti, infatti, l'indicazione del legislatore si rivela contraria allo spirito della nostra Costituzione. Si fermano, invece, a quota 19% coloro che ritengono la scelta in qualche modo giustificata-obbligata dalla situazione dei conti statali.

I sondaggi sul profio LinkedIn del Sole proseguiranno da domani con la richiesta di un giudizio sull'utilità per favorire le adesioni delle misure appena pubblicate in Gazzetta Ufficiale sul concordato preventivo.

Slalom in dichiarazione per le spese di trasferta

Imprese

Agevolazioni e limiti dei costi di vitto e alloggio e dei rimborsi chilometrici

L'Iva per servizi alberghieri e di ristorazione resta generalmente detraibile

Pagina a cura di
Stefano Vignoli

Le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili dal reddito d'impresa nei limiti del 75% (ex articolo 109, comma 5, del Tuir). Sono escluse da tale limite le spese di vitto e alloggio sostenute nell'ambito delle trasferte fuori dal Comune effettuate da dipendenti, ma anche da collaboratori, inclusi gli amministratori (circolare 6/E/2009), che beneficiano della piena deducibilità nel rispetto dei limiti giornalieri di 180,76 euro, aumentati a 258,23 per le trasferte all'estero (articolo 95, comma 3, Tuir).

I servizi alberghieri e di ristorazione già da tempo non rientrano più tra quelli con Iva indetraibile (grazie alle modifiche ex articolo 83, comma 28-bis, del Dl 112/2008) e rispondono alle regole di inerenza previste dall'articolo 19 del Dpr 633/1972: l'Iva sulle spese di vitto e alloggio dei dipendenti in trasferta è pertanto generalmente detraibile. Peraltro, la mancata detrazione dell'Iva renderebbe, secondo l'orientamento dell'Agenzia (circolare 25/E/2010), l'imposta indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e Irap.

I rimborsi chilometrici
Sono inoltre deducibili, nell'ambito delle trasferte fuori dal Comune, i rimborsi chilometrici in favore di dipendenti e collaboratori, sulla base delle tariffe Aci previste per veicoli di potenza non superiore a 17 cavalli, o 20 se diesel. Per i veicoli elettrici, in assenza di limiti previsti dal legislatore, si ritiene che sia pienamente deducibile il rimborso chilometrico anche riferito ai veicoli più potenti.

L'articolo 95 richiede che il dipendente usi un veicolo di proprietà (o in alternativa appositamente noleggiato) e che sia stato autorizzato dal datore di lavoro, ma non è necessario che quest'ultimo rilasci un'autorizzazione scritta che contenga tutti i dati relativi alla percorrenza e al tipo di autovettura ammessa per il viaggio (circolare 326/E/1997 punto 2.4.1).

Sia per le spese di vitto e alloggio che per i rimborsi chilometrici, la deducibilità (e non imponibilità in capo al dipendente) è legata alle sole trasferte fuori Comune, non rilevando l'ampiezza del Comune e la distanza effettivamente percorsa. Il Comune di riferimento è quello della sede naturale in cui il dipendente è tenuto contrattualmente a svolgere il proprio lavoro (circolare 207/E/2000, punto 1.5.5).

L'eventuale corresponsione di rimborsi chilometrici al dipendente/collaboratore per il tragitto casa-sede di lavoro sono interamente imponibili, mentre non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese di trasporto comprovati da documenti provenienti da vettore anche quando inerenti a trasferte all'interno del Comune (ad esempio, ricevuta taxi e biglietto autobus).

Le spese per ristoranti e alberghi inerenti a trasferte all'interno del Comune saranno deducibili nei limiti del 75% (circolare 6/E/2009, paragrafo 5).

Le indennità di trasferta
In base a quanto previsto dall'articolo 51 del Tuir il dipendente può beneficiare oltre ai rimborsi a piè di lista anche di rimborsi forfettari: per le trasferte fuori Comune l'indennità di trasferta non è imponibile (ed è deducibile in capo al datore di lavoro) nei limiti di 46,48 euro (77,47 per le trasferte all'estero). Se il dipendente beneficia del rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio, l'indennità non imponibile scende a 15,49 euro (25,82) e, se si ottiene il rimborso del solo vitto o del solo alloggio, il limite si colloca a un livello intermedio di 30,99 euro (51,65).

L'alternatività (ancorché parziale) si riferisce solo alle spese di vitto e alloggio, essendo possibile corrispondere le indennità forfettarie in aggiunta alle altre spese sostenute dal dipendente quali i rimborsi chilometrici o altre spese di viaggio.

I limiti sono giornalieri e non richiedono il ragguaglio per le trasferte di durata inferiore a 24 ore.

Le cifre in centesimi non sono casuali: si tratta di limiti espressi a suo tempo dal legislatore in lire e quindi convertiti in euro; l'anzianità di questi plafond la dice lunga sull'inadeguatezza di questi parametri.

Indennità di trasferta e rimborsi chilometrici risultano invece indeducibili ai fini Irap (circolare 148/E/2000, punto 2.2.2) anche se c'è da domandarsi se l'indeducibilità valga anche per i lavoratori a tempo indeterminato il cui costo beneficia ora della piena deducibilità e dovrebbe quindi comprendere anche le indennità riconosciute.

Imposta detraibile. Anche l'Iva versata per i servizi alberghieri è generalmente detraibile

L'esempio

Il professionista con dipendente

● Un professionista ha compensi per 200mila, si avvale di un dipendente del costo di 30mila euro e ha numerosi clienti in Comuni diversi da quello dove ha lo studio.

● Nel periodo di imposta il **dipendente** ha fatto **alcune trasferte** per andare a trovare i clienti fuori sede, sostenendo costi per ristoranti e alberghi pari a mille euro, **rimborsati dal datore di lavoro**/professionista. Tale importo confluirà in dichiarazione nello stesso rigo del costo del personale.

● Inoltre, il professionista:
- ha partecipato a un **corso di formazione fuori sede** del costo di 3mila euro, oltre a 500 euro di spese per ristoranti e alberghi;
- ha sostenuto costi di **vitto e alloggio** per andare a trovare i **clienti** per 5mila euro, rimasti a suo carico, e altri 2mila euro **addebitati analiticamente al committente**;
- fruisce di spese pagate direttamente dal committente per vitto e alloggio, pari a 1.500 euro, da parte dei **clienti fuori sede** che lo ospitano in occasione di incontri presso i loro uffici;
- ha speso mille euro per una cena di Natale a cui ha invitato clienti di studio.

● Le spese di 1.500 euro per ristoranti e alberghi, essendo **sostenute direttamente dal committente** in riferimento all'esecuzione di un incarico conferito al professionista, **non devono essere indicate** nel modello dichiarativo.

● Le altre spese interessano invece numerosi righi del quadro RE da compilare come segue (non si tiene conto delle novità previste dal decreto Ires/Irpef):

Rigo	Descrizione	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato				31.000,00
RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica				,00
RE13	Interessi passivi				,00
RE14	Consumi				,00
RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi		1 Spese non addebitate analiticamente al committente: 3.750,00	2 Spese addebitate analiticamente al committente: 2.000,00	3 Ammontare deducibile: 5.750,00
RE16	Spese di rappresentanza		1 Spese alberghiere, alimenti e bevande: 750,00	2 Altre spese: ,00	3 Ammontare deducibile: 750,00
RE17	Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale	1 Spese alberghiere, alimenti e bevande: 375,00	2 Spese formazione: 3000,00	3 Spese servizi certificazione competenze: ,00	4 Ammontare deducibile: 3.375,00

Autonomi e professionisti con deducibilità limitata al 75%

Le altre regole

Il totale di spesa agevolata non può superare il 2% dei compensi dell'esercizio

Se dal 2025 sono previste importanti novità per i rimborsi dei lavoratori autonomi, in base al Dlgs Irpef/Ires della riforma fiscale approvato in via preliminare (non ancora trasmesso alle Camere), il quadro attuale in cui devono muoversi i professionisti resta complesso. A partire dalla deducibilità dal reddito di lavoro autonomo delle spese di vitto e alloggio sostenute dai dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi in trasferta fuori dal Comune, che segue le stesse regole previste per il reddito di impresa con piena deducibilità nei limiti dell'importo giornaliero di 180,76 euro, o 258,23 per le trasferte all'estero (articolo 54, comma 6, Tuir).

Stesso limite – previsto per le imprese – di deducibilità al 75% anche per le spese di ristoranti e alberghi non riferite a dipendenti in trasferta.

I limiti dell'agevolazione
Esercenti arti e professioni subiscono un'ulteriore limite di deducibilità: le spese di vitto e alloggio non possono eccedere il 2% dei compensi percepiti nel periodo di imposta (comma 5, articolo 54). In pratica, il lavoratore autonomo deve dapprima ridurre del 25% le spese di vitto e alloggio sostenute e quindi applicare all'importo ridotto il limite massimo del 2 per cento.

Quando tali spese assumono la natura di spese di rappresentanza, fermo restando il limite del 75% (circolare 34/E/2009, paragrafo 5.2), la deducibilità è in questo caso plafonata all'1% dei compensi.

I limiti non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.

Inoltre, le spese relative a un incarico sostenute direttamente dal committente non rappresentano compensi (e, parallelamente, costi deducibili) per il professionista e anche per l'artista (circolare 31/E/2014, paragrafo 2) e non vanno pertanto riaddebitate in fattura.

Altra casistica da valutare è quella trattata dal comma 5 dell'articolo 54, che prevede la deducibilità integrale, entro il limite annuo di 10mila euro, delle spese sostenute per l'iscrizione a master, corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché a convegni e congressi comprendendo anche le spese di viaggio e soggiorno.

Compilazione complessa
Il riferimento alle "spese di soggiorno" non coincide con "spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande", per cui ci si pone il dubbio se operi la deducibilità limitata al 75%, fermo restando che non è applicabile il limite del 2% dei compensi.

Penalizzante la posizione dell'Agenzia, che con circolare 58/E/2008 ha ritenuto applicabile, anche in questo caso, la deducibilità limitata al 75%: limite che emerge anche dal modello dichiarativo Redditi 2024.

Con la deducibilità delle spese di vitto e alloggio a geometria variabile, e talvolta incerta, la presentazione della dichiarazione dei redditi risulta complessa e richiede la compilazione di numerosi righi:

● innanzitutto il rigo RE15, dove indicare le spese di vitto alloggio con separata indicazioni di quelle addebitate al committente;

● il rigo RE16 per ristoranti e alberghi qualificabili come spese di rappresentanza;

● il rigo RE17 per spese sostenute nell'ambito di master e corsi;

● il rigo RE11 per spese relative a dipendenti in trasferta.

Le modifiche in arrivo
Sullo sfondo restano poi le modifiche previste dal decreto attuativo con la riforma delle imposte dirette. Sulla base del testo approvato dal Consiglio dei ministri in esame preliminare lo scorso 30 aprile (articolo 5), è prevista l'irrilevanza reddituale del rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. In sostanza, il riaddebito di tali spese non costituirebbe più compenso e non dovrebbe pertanto essere soggetto a ritenuta e contribuzione previdenziale così come, parallelamente, tali spese non dovrebbero rilevare quali costi.

In alcuni casi è tuttavia prevista la deducibilità di tali spese, ovvero quando queste non siano rimborsate entro un anno dalla fatturazione e l'importo, comprensivo del compenso, non sia superiore a 2.500 euro (la deducibilità avverrà nel periodo di imposta successivo). Le spese saranno inoltre deducibili nei seguenti casi:

● ricorso o assoggettamento del committente a istituto di regolazione disciplinato dal codice della crisi di impresa o procedure estere equivalenti;

● procedura esecutiva nei confronti del committente rimasta infruttuosa;

● prescrizione del diritto alla riscossione del credito.

Ci sarà tempo però per familiarizzare con la nuova disciplina, quando sarà approvata: le modifiche entreranno infatti in vigore soltanto dal 2025, come previsto dalle disposizioni transitorie all'articolo 6 del decreto.

Sì al credito per le imposte estere anche se il reddito è tassato a parte

Fisco internazionale

Il tax credit va riconosciuto sugli importi sottoposti a ritenuta o sostitutiva

La Cgt Lombardia si allinea alla Cassazione nel giudizio di riassunzione

Davide Settembre

Spetta al contribuente il credito per le imposte pagate all'estero se il reddito estero è stato obbligatoriamente assoggettato a ritenuta o ad imposta sostitutiva, in base a quanto stabilito dalla gran parte delle convenzioni contro le doppie imposizioni. E la definitività del pagamento delle imposte all'estero può essere provata dalla dichiarazione rilasciata dal sostituto d'imposta. È quanto emerge dalla sentenza della Cgt Lombardia n. 567/1/2024 (presidente e relatore Punzo) che, in sede di riassunzione del giudizio, ha applicato il principio di diritto stabilito dalla Cassazione con la sentenza 25698/2022.

Il caso scaturiva dall'impugnazione di una cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo dell'imposta sostitutiva sui redditi di capitale di fonte estera percepiti direttamente dal contribuente. In particolare, il contribuente aveva dichiarato l'imposta senza tuttavia versarla in quanto aveva ritenuto di compensarla con il credito di imposta per il reddito prodotto negli Stati Uniti. Il ricorrente otteneva una sentenza favorevole sia in primo che in secondo grado, ma l'ufficio ricorreva in Cassazione.

La Suprema corte, con la richiamata sentenza enunciava il principio di diritto in base al quale il credito per le imposte pagate all'estero spetta, sulla base della gran parte delle convenzioni contro le doppie imposizioni come quella in esame stipulata con gli Stati Uniti, anche nel caso in cui il reddito estero non concorra alla formazione del reddito imponibile, ma sia obbligatoriamente assoggettato a ritenuta o ad imposta sostitutiva. La Suprema corte cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Ctr della Lombardia per la valutazione degli aspetti probatori.

I giudici lombardi, in sede di giudizio di riassunzione, hanno in primis richiamato il principio di diritto enunciato dai giudici di legittimità che ha risolto il contrasto tra la norma interna (l'articolo 165 del Tuir), che riconosce un credito per le imposte pagate sul reddito transnazionale per arginare i fenomeni di doppia imposizione, e la norma convenzionale.

Infatti, in base alla norma interna il credito in esame spetterebbe se il reddito estero concorre alla formazione del reddito complessivo e quindi non è assoggettato a ritenuta ovvero ad imposta sostitutiva. Invece, in base all'articolo 23 della richiamata convenzione il credito deve essere in ogni caso riconosciuto se la ritenuta a titolo di imposta viene applicata non «su richiesta del beneficiario» ma obbligatoriamente.

Per il collegio, la natura definitiva del versamento può emergere da una dichiarazione del sostituto

In sostanza, il diritto sovranazionale prevale sul diritto interno. E tali conclusioni valgono per tutte quelle convenzioni che negano il credito solo se la ritenuta è applicata «su richiesta del beneficiario», quindi a discrezione del contribuente (in tal senso si veda la Cgt Siena n. 68/2024, la Cgt Verona n. 321/2024 e la stessa Cgt di primo grado di Milano n. 3184/2024 commentata sul Sole 24 Ore di giovedì 1° agosto).

La Corte ha inoltre stabilito che il carattere definitivo del pagamento delle imposte all'estero, che è un requisito richiesto dall'articolo 165, può essere provato dalla dichiarazione del sostituto d'imposta dalla quale risulti l'ammontare e la tipologia di imposizione subita, anche in assenza dunque di una certificazione rilasciata dall'autorità fiscale estera.

Società a base ristretta poi fallita: nullo l'avviso al socio non «invitato»

Processo tributario

Il contribuente deve essere coinvolto perché resta il soggetto passivo

Emanuele Mugnaini

La mancata notificazione dell'invito al contraddittorio al socio di una società a ristretta base partecipativa rende nullo l'avviso di accertamento successivamente notificatogli. Analogamente, un avviso di accertamento notificato solo al curatore fallimentare è privo di efficacia nei confronti della società fallita. Questo perché il contribuente – anche in stato di fallimento – mantiene la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e ha diritto a un corretto procedimento notificatorio per poter esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa. In mancanza di tale notifica, la pretesa tributaria risulta inefficace nei confronti del fallito e l'efficacia del giudicato formatosi nei confronti del curatore non si estende al fallito stesso, anche se tornato in bonis, qualora non abbia assunto la qualità di parte in quel giudizio.

Questi i principi posti a base della sentenza n. 248/3/2023 della Cgt di Firenze (presidente Carlizzi, relatore Cristiani) che ha annullato un avviso emesso dalle Entrate nei confronti della ricorrente, in qualità di socia di società a ristretta base partecipativa.

La contribuente contestava la lesione del diritto di difesa dovuta alla mancata notifica dell'invito al contraddittorio, e quindi riteneva illegittimo l'atto impositivo successivamente notificatole.

L'agenzia delle Entrate sosteneva la legittimità del proprio operato, affermando che l'invito era stato notificato alla Pec del curatore fallimentare del fallimento e della società e che il curatore aveva accettato il contenuto degli inviti, rendendo definitivo l'accertamento societario per mancata impugnazione; non era pertanto necessario attivare il contraddittorio nei confronti della socia.

La Corte fiorentina ha rilevato in primis che il contribuente, nonostante la declaratoria di fallimento, rimane soggetto passivo del rapporto tributario e soggetto ai riflessi dell'atto impositivo divenuto definitivo (Cassazione 2857/2022). Tuttavia, in caso di mancata notifica al fallito, la pretesa tributaria non diventa definitiva, poiché il fallito non è parte necessaria del giudizio di impugnazione instaurato dal curatore (Cassazione 5392/2016). Inoltre, il giudicato nei confronti del curatore non si estende al fallito, per il quale troveranno applicazione i limiti soggettivi di cui all'articolo 2909 del Codice civile (Cassazione 16816/2014 e 2380/2023).

Con riferimento alla pretesa nei confronti della contribuente, i giudici hanno ribadito il principio sancito delle Sezioni unite (16412/2007) a noma del quale la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è garantita dal rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti e relative notificazioni, necessarie per consentire un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario. La violazione di tale sequenza, avvenuta nel caso in esame, ha determinato la nullità dell'atto.

L'avviso bonario sul 2018 non può conteggiare i crediti usati in altri anni

Accertamento

Confermata l'impugnabilità della comunicazione di irregolarità (36-bis)

Marco Nessi
Roberto Torelli

Anche la comunicazione di irregolarità (avviso bonario) notificata al contribuente in sede di liquidazione della dichiarazione dei redditi costituisce un atto autonomamente impugnabile. Lo ha riconosciuto la Cgt della Lombardia nella sentenza 9 gennaio scorso n. 63/25/2024 (presidente Colavolpe, relatore Ferrero).

Nel caso esaminato l'agenzia delle Entrate notificava ad una società una comunicazione di irregolarità della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2017 ai sensi dell'articolo 36-bis del Dpr n. 600/73. In particolare, in questa sede, veniva contestata una maggiore imposta dovuta ai fini Ires anche a seguito di indebite compensazioni con crediti inesistenti. In sede di ricorso la società evidenziava la nullità e/o annullabilità della comunicazione di irregolarità per errore di calcolo del credito Ires utilizzato in compensazione e per violazione dell'articolo 36-bis del Dpr 600/73 (ciò in quanto la comunicazione, avendo ad oggetto, la dichiarazione modello Redditi 2018, non avrebbe dovuto computare anche le compensazioni operate nei periodi d'imposta successivi, ma solo quelle aventi ad oggetto la dichiarazione 2018 di ammontare complessivo pari a 107.158 euro di cui 30.742 euro per ritenute e 76.416 euro per Iva).

Dopo un primo grado già favorevole alla società, la Cgt di secondo grado ha confermato l'illegittimità della pretesa impositiva. In particolare, il collegio ha ribadito che, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della Pa, in base al consolidato orientamento espresso dalla Cassazione (sentenze n. 18974/2021, 12133/2019, 3315/2016 e 7344/2012), anche la comunicazione di irregolarità, nonostante non sia ricompresa nell'elenco tassativo previsto dall'articolo 19 del Dlgs 546/1992, è autonomamente impugnabile in qualità di atto dell'ente impositore che porta a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle relative concrete ragioni fattuali e giuridiche e senza la necessità di doversi manifestare in forma autoritativa. Sulla base di questo orientamento, ogni atto con cui l'ufficio dà notizia al contribuente di una specifica pretesa tributaria, con allegazione delle ragioni di fatto e di diritto ad essa sottese, è suscettibile di immediata impugnazione.

Ulteriormente il collegio d'appello ha confermato l'illegittimità della comunicazione di irregolarità in considerazione del fatto che, avendo ad oggetto la dichiarazione modello Redditi 2018, la stessa non avrebbe dovuto computare anche le presunte indebite compensazioni operate dalla società nei periodi d'imposta successivi, cioè nel periodo dal 16 maggio 2017 al 27 dicembre 2019 (viceversa, in sede di controllo automatizzato, queste compensazioni erano state abbinate dall'ufficio al rigo RN20 della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2017).

450 milioni

IL LIMITE
È la soglia di fatturato oltre la quale si applicano alle aziende gli obblighi previsti dalla direttiva Due diligence. I dipendenti devono essere mille.

Che cosa cambierà

A cura di **Antonella Del Greco**

Le nuove previsioni
La direttiva Ue 2024/1760 obbligherà le aziende ad attuare misure idonee a monitorare, prevenire o mitigare/annullare, la violazione dei diritti umani o i danni ambientali causati dalle loro attività o dalle attività svolte lungo la catena di fornitura.

La gestione del personale
L'applicazione della direttiva comporterà:
- maggiore coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori nel processo di due diligence;
- necessità di garantire una formazione ad hoc ai dipendenti e ai loro rappresentanti sulle pratiche lavorative sostenibili;
- necessità di adottare politiche aziendali e procedure specifiche per prevenire e mitigare la violazione dei diritti fondamentali dei lavoratori;
- necessità di istituire canali di comunicazione trasparenti tra i vertici aziendali e i sindacati per garantire un meccanismo di supervisione efficace;
- adozione di procedure che permettano ai lavoratori e ai loro rappresentanti di presentare reclami in caso di violazione dei diritti tutelati.

L'ambito di applicazione
La direttiva si applica alle imprese con oltre 1000 dipendenti e oltre 450 milioni di euro di fatturato. Le Pmi potranno essere interessate indirettamente (ad esempio se fornitori di aziende soggette ai nuovi obblighi).

I prossimi passi
La direttiva è entrata in vigore il 25 luglio 2024. Gli Stati membri hanno tempo fino al 26 luglio 2026 per recepirla. Poi entreranno in vigore le leggi nazionali, con tempistiche diverse in base alle dimensioni delle imprese interessate.

Grandi imprese, diritti e ambiente al test delle relazioni con i lavoratori

Direttiva due diligence

Gli standard di sostenibilità dovranno essere oggetto di confronto con il datore

Il provvedimento va recepito dagli Stati Ue entro il 26 luglio 2026

Giampiero Falasca

Avrà un impatto anche sulla gestione del personale la direttiva Ue 2024/1760 sulla *Corporate sustainability due diligence* (Csddd), entrata in vigore il 25 luglio. Si tratta della disciplina comunitaria che – una volta recepita dagli Stati membri, entro il 26 luglio 2026 – impegnerà le imprese di grandi dimensioni a ridurre al minimo l'impatto della loro azione sui diritti umani e sull'ambiente.

Per conseguire questo obiettivo ambizioso, la direttiva impone l'adozione di alcune specifiche procedure di due diligence.

Si parte dalla necessità di rilevare e valutare gli impatti negativi, sia attuali che potenziali, sui diritti umani e sull'ambiente. In base a questa rilevazione, bisognerà prevenire e attenuare tali impatti e, se possibile, eliminarli. Per garantire il funzionamento di questi strumenti, le imprese dovranno da un lato integrare la due diligence nelle politiche aziendali e nei sistemi di gestione, e dall'altro creare un sistema di segnalazione delle eventuali violazioni e una procedura per i reclami.

Queste azioni dovranno essere soggette a procedure periodiche di verifica, per misurare l'efficacia delle politiche e delle misure di due diligence. Infine, le aziende dovranno impegnarsi a fornire informazioni trasparenti e pubbliche sulle attività di due diligence.

Diritti dei lavoratori
Uno dei temi di maggiore rilevanza che, nell'ambito di tale processo, dovrà essere oggetto di azioni specifiche è il lavoro. L'obiettivo della direttiva è di garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori, come stabiliti nelle norme fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Rientrano in questo ambito il diritto a condizioni dignitose di impiego, il divieto di lavoro minorile, il divieto di lavoro forzato e schiavitù, il diritto di libertà sindacale e il diritto di parità di trattamento.

Le imprese dovranno svolgere, su questi temi, un confronto costante con i cosiddetti portatori di interessi (tra cui dipendenti e sindacati), creare delle procedure di reclamo in favore dei soggetti lesi dalle attività aziendali, e sistemi di protezione per i lavoratori eventualmente coinvolti nei reclami. Misure che potrebbero avere un impatto importante: il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori nell'intero processo di due diligence agevolerà, probabilmente, l'ingresso del tema nell'agenda delle relazioni industriali.

Le aziende interessate dovranno garantire il rispetto dei diritti tutelati dalla direttiva anche per le loro filiali e i loro fornitori lungo tutta la catena di fornitura, compresi i rapporti commerciali, verificando da dove provengono i beni forniti, come sono stati prodotti e se la loro produzione ha avuto impatti sociali o climatici.

Applicazione e sanzioni
La direttiva Ue 2024/1760, una volta attuata negli Stati membri, sarà applicata gradualmente, in base alla dimensione e al fatturato delle aziende: la prima soglia interviene dopo tre anni, e riguarda le aziende con oltre 5mila dipendenti e 1,5 miliardi di euro di fatturato. L'ultima scatta dopo cinque anni e riguarda tutte le altre aziende che rientrano nell'ambito della direttiva, ovvero quelle che hanno più di mille dipendenti e 450 milioni di euro di fatturato.

Quanto alle sanzioni, la normativa comunitaria punta sul sistema delle autorità indipendenti per gestire i controlli.

Ciascuno Stato membro dovrà costituire un'autorità di vigilanza, alla quale sarà affidato il compito di verificare che le imprese rispettino gli obblighi previsti dalla nuova normativa. Queste autorità potranno avviare ispezioni e indagini e potranno imporre sanzioni alle aziende inadempienti fino al 5% del fatturato mondiale netto nell'esercizio finanziario precedente la decisione di ammenda.

Accanto al potere delle autorità di controllo, un ruolo cruciale viene assegnano anche ai singoli cittadini e ai loro rappresentanti: le persone danneggiate da una violazione dei diritti umani o degli standard ambientali, così come i sindacati e le organizzazioni della società civile, potranno intentare un'azione legale entro cinque anni.

Come accennato, c'è ancora tempo prima che la normativa diventi vincolante nel nostro Paese; le imprese devono, tuttavia, iniziare da subito a verificare i possibili impatti, per farsi trovare pronte alle varie scadenze entro cui la normativa comunitaria diventerà vincolante, sia perché gli obiettivi perseguiti dalla direttiva hanno un alto valore sociale, sia perché il sistema di controlli e sanzioni è tale da rendere poco conveniente, anche dal punto di vista reputazionale, la sottovalutazione delle nuove regole.

L'intervento

FONDI PER IL RISCHIO SANITARIO: TRATTAMENTO FISCALE INCERTO

di **Maurizio Dal Mas**

Il decreto attuativo 232 del 15 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2024, integra la legge Gelli del 2017 (che trattava le regole della responsabilità professionale in ambito sanitario), disciplinando alcuni aspetti molto delicati con riferimento alle possibilità di non stipulare un'adeguata copertura assicurativa per colpa grave.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, nell'articolo 9 del decreto, introduce la possibilità per le strutture sanitarie (comprese piccole cliniche o studi odontoiatrici) di ricorrere a misure analoghe alle coperture assicurative, prevedendo i requisiti minimi di garanzia e condizioni di operatività delle suddette misure. Gli articoli 10 e 11 stabiliscono che le strutture sanitarie che optano per l'assunzione diretta del rischio hanno l'obbligo di costituire un "fondo rischi" e un "fondo riserva" che coprano eventuali risarcimenti futuri relativi a sinistri. La congruità degli accantonamenti ai fondi sarà oggetto di certificazione (articolo 13) a cura del revisore legale o del collegio sindacale, che dovrà rilasciare un giudizio di sufficienza, o attestare le ragioni per cui è impossibile esprimere un giudizio. Per gli accantonamenti, restano dubbi circa il trattamento fiscale da applicare, mentre non vi è alcun dubbio sulla deducibilità del costo nel caso in cui la struttura sanitaria opti per la copertura assicurativa.

L'incertezza nasce dal differente trattamento fiscale che normalmente la legge prevede per un costo monetario certo (premio assicurativo) rispetto a un costo stimato e non monetario (appunto l'accantonamento): la differenza del trattamento fiscale, in questo contesto, sembra stridere con le norme generali e amplificare l'incertezza, visto l'obbligo normativo che impone tale accantonamento, nel caso in cui non sia scelta l'assicurazione.

L'articolo 107 del Tuir, infatti, elenca gli accantonamenti deducibili, stabilendo al comma 4 il principio secondo cui non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni precedenti.

La ricerca di un assetto normativo che sia adeguato alle evoluzioni delle attività lavorative e le esigenze di un presidio sempre maggiore del rischio professionale sembrano creare la momentanea mancanza di coordinamento tra le nuove norme adottate e quelle vigenti, seppur in materia e ambiti differenti. Allo stato, due strutture sanitarie identiche che facessero fronte al nuovo obbligo normativo con una scelta diversa per la copertura del rischio legato alla responsabilità professionale, avrebbero un diverso carico fiscale: ciò potrebbe comportare implicazioni che possono incidere anche nel futuro calcolo del reddito determinato ai fini del concordato preventivo biennale.

Un altro aspetto delicato riguarda lo stanziamento di un adeguato fondo iniziale che dovrebbe coprire tutti gli eventuali rischi per eventi passati mai quantificati in precedenza.

La norma sembrerebbe richiedere una certificazione di congruità solo con riferimento agli accantonamenti annuali, ma è chiaro che nella realtà si porrà il tema della valutazione di un adeguato fondo iniziale e, di conseguenza, dell'iscrizione della contropartita contabile. Trattandosi di un obbligo normativo e non di un errore commesso nel passato, non sembrerebbe applicabile il principio Oic 29, sulla correzione degli errori contabili. Resta l'incertezza sul trattamento contabile della contropartita. Il tema, in ogni caso, è arrivato in Parlamento, da cui potrebbero venire indicazioni rilevanti.

Da attivare procedure che consentano reclami da persone o sindacati

La comunicazione

Le aziende dovranno conservare per cinque anni la documentazione acquisita

Marina Castellaneta

La direttiva 2024/1760 sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità modifica la direttiva 2019/1937 e il regolamento 2023/2859 e introduce nello spazio Ue e nell'attività di business l'obbligo di *due diligence* in materia di diritti umani e ambiente.

Il testo, sensibilmente annacquato rispetto alla proposta iniziale della Commissione europea, sarà applicabile dal 26 luglio 2026 (è in vigore dal 25 luglio), ma, di fatto, già spinge le aziende ad apportare i cambiamenti necessari per arrivare preparati a un sistema che impone oneri di rilievo per i soggetti ai quali è applicabile e che, almeno nelle intenzioni, punta a cambiare prospettiva sulle modalità di fare business, vincolando le aziende, nell'intera *supply chain*, ai diritti e ai divieti contenuti negli accordi internazionali sui diritti umani e agli obblighi di protezione dell'ambiente, del clima e dei lavoratori.

È il principio guida della *due diligence* la nuova chiave per il rispetto degli obblighi in azienda: le grandi imprese saranno tenute a considerare in ogni decisione e in ogni fase il rischio in materia di diritti umani e di ambiente. La *due diligence* investe la fase preventiva e di attenuazione degli impatti negativi, effettivi o potenziali, la riparazione, il monitoraggio e la comunicazione pubblica. Gli Stati membri, nel recepire l'atto Ue, dovranno prevedere che le aziende conservino la documentazione che attesta il rispetto dell'obbligo di diligenza, come elemento di prova, per almeno cinque anni dal momento in cui è stata prodotta o ottenuta. Il dovere di diligenza dovrà essere basato sul rischio e le aziende dovranno attivare un sistema che permetta una procedura di reclamo per persone fisiche, giuridiche, sindacati, organizzazioni della società civile. Oltre alle già numerose dichiarazioni alle quali le aziende sono tenute, è imposta la pubblicazione sul proprio sito web della dichiarazione annuale in una delle lingue ufficiali dell'Unione. La Commissione Ue, entro il 31 marzo 2027, dovrà adottare gli atti delegati per stabilire il contenuto e i criteri della rendicontazione sul rispetto del dovere di diligenza.

ONLINE
Il testo integrale dell'articolo è su:
ntpluslavoro.ilsole24ore.com

Eliminazione barriere, negata l'Iva al 4% in assenza dei requisiti del 1989

I controlli

L'ufficio chiede l'aliquota ordinaria se i parametri non rispettano il Dm 236

Avvisi a imprese produttrici: le regole Ue più recenti non rilevano per l'Agenzia

Pagina a cura di
Riccardo Di Salvo
Nicholas Niola

Le recenti contestazioni delle Entrate sull'applicazione dell'aliquota Iva ordinaria e non agevolata per alcuni interventi di abbattimento delle barriere architettoniche si aggiungono alla stretta normativa sulle possibilità di cessione e sconto in fattura.

Per le cessioni di beni (poltroncine, piattaforme elevatrici, eccetera) e le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche trova applicazione l'aliquota Iva agevolata al 4%, (numeri 31 e 41-ter Tabella A, parte II, Dpr 633/1972), per non gravare finanziariamente sul consumatore affetto da disabilità.

Secondo le Entrate (risoluzione 70/E/2012 e risposta n. 3/2020), il punto n. 31 della Tabella A intende agevolare con l'aliquota Iva al 4% «i trasferimenti di quei beni che, per le loro caratteristiche tecniche di costruzione, sono oggettivamente idonei a risolvere i limiti di deambulazione dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie, senza condizionare l'applicazione dell'aliquota ridotta alla circostanza che l'acquirente sia un soggetto portatore di handicap». Analogamente, il punto n. 41-ter della Tabella A (prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto) ha la finalità di oggettivizzare l'ambito dell'agevolazione, avendo riguardo alla natura del prodotto piuttosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente.

In pratica, quello che rileva secondo l'Agenzia sono le specifiche tecniche dei beni in questione che li rendono idonei a garantire la mobilità dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie presso le unità abitative e/o gli spazi aperti al pubblico.

Tali prescrizioni tecniche, necessarie per la corretta individuazione del concetto di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche, sono individuate dalla legge 13/1989 e dal suo regolamento di attuazione (Dm 236/1989). Quest'ultimo, con riferimento ai servoscala e alle piattaforme elevatrici, all'articolo 8.1.13 prevede specifici requisiti tecnici (velocità, portata, dimensione della cabina, e così via). Tuttavia, lo stesso Dm all'articolo 4.1.13 prevede che l'applicazione di tali caratteristiche (risalenti al 1989) operi fino all'emanazione di una normativa specifica di settore.

Di recente l'Agenzia ha eseguito diversi controlli nei confronti dei produttori di questi beni, riscontrando in sintesi il mancato rispetto di talune specifiche tecniche (articolo 8.1.13 del citato Dm 236/1989), con riguardo a piattaforme e servoscale. I verificatori non considerano che le caratteristiche tecniche, risalenti a circa 35 anni fa, negli anni si sono evolute tanto da essere previste da provvedimenti comunitari (direttiva Macchine n. 2006/42/CE, EN 81-40:20, EN 81-41:22 per servoscala e piattaforme elevatrici) recepiti in ambito nazionale. Secondo i funzionari l'assenza di esplicite modifiche ai requisiti contenuti nel Dm del 1989 rende ancora attuali tali indicazioni.

Così, riscontrando che la velocità di omologazione dei servoscala e delle piattaforme elevatrici è superiore a quella indicata nel Dm 236/1989, l'ufficio contesta l'applicazione dell'Iva al 4% sulle vendite, che invece avrebbero dovuto seguire l'aliquota ordinaria al 22 per cento. Vengono perciò emessi avvisi a carico delle imprese produttrici, contestando l'omessa fatturazione nei confronti dei consumatori finali della maggiore Iva oltre a sanzioni e interessi, in quanto i beni ceduti non possiederebbero i requisiti per l'Iva agevolata. Infine, poiché non di rado gli importi contestati superano le soglie di rilevanza penale, gli uffici denunciano i rappresentanti legali delle imprese alla Procura della Repubblica.

Le aziende, per evitare contestazioni, potrebbero certo applicare l'Iva al 22%, aumentando così il prezzo finale. Ma ciò andrebbe in ultima analisi a danno delle persone disabili, che invece la normativa vuol tutelare.

I parametri contestati

Confronto requisiti delle piattaforme elevatrici

REQUISITI	DM 236/1989	DIRETTIVA MACCHINE N. 2006/42/CE - UNI EN 81-41:2022
Velocità servoscala	Massima velocità 0,1m/sec	Velocità non maggiore di 0,15m/s
Portata nominale minima	130kg	Minimo kg 250, massimo kg 500, in ragione di 250 kg/ m2 minimo
Dimensioni del supporto del carico	Dimensioni compatibili con il vano minimo m 0,80 x1,20	Superficie netta non deve essere maggiore di 2m2 e minimo: - Per edifici nuovi: • 1100x1400 mm con ingressi adiacenti (kg385) • 900x1400 mm utente accompagnato (kg315) • 800x1250 mm utente singolo (kg 250) - Per edifici esistenti in cui lo spazio non sia disponibile dimensioni diverse possono essere considerate
Dispositivi di comando	Tra 700 e 1100 mm sia sul supporto del carico che al piano	- Sul supporto del carico: tra 900 m e 1200 mm - Al piano: tra 900 m e 1100 mm

Cessione del bonus 75% ancora possibile soltanto con vecchie prenotazioni

Detrazioni

Il Dl 39/24 blocca lo sconto in fattura con due eccezioni in base alla tempistica

Gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche agevolati con il bonus del 75%, hanno subito di recente significative restrizioni - come gli altri bonus - ad opera del Dl 39/2024.

Il provvedimento ha, tra l'altro:
- bloccato (dal 30 marzo 2024) l'applicazione dello sconto in fattura e della cessione del credito, salvo alcune eccezioni;
- aumentato retroattivamente da 5 a 10 rate (dal 1° gennaio 2024) il periodo di recupero della detrazione.

Le condizioni per la cessione
Tuttavia, per il bonus 75% il legislatore ha lasciato due possibilità per lo sconto in fattura e/o la cessione del credito per le spese sostenute successivamente al 30 marzo 2024.

❶ Innanzitutto sotto il profilo oggettivo, la spesa deve riguardare interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzati su scale, rampe, ascensori, servoscala o piattaforme elevatrici.

In particolare:
- per gli interventi oggetto di presentazione di un titolo abilitativo, la richiesta deve essere precedente al 30 marzo 2024;
- in alternativa, i lavori devono essere iniziati prima del 30 marzo 2024 oppure, se i lavori non sono ancora iniziati, deve essere stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e deve essere stato versato un acconto sul prezzo prima di tale data.

Sotto il profilo soggettivo, la spesa deve essere sostenuta da:
- condomìni a prevalente destinazione abitativa, in relazione alle parti comuni dell'edificio;
- persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un quoziente familiare non superiore a 15mila euro (il requisito reddituale non si applica se nel nucleo è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata, ex articolo 3, legge 104/92).

❷ In alternativa, la spesa deve riguardare interventi volti all'eliminazione delle barriere per cui è stato necessario presentare un titolo abilitativo precedente al 30 dicembre 2023 (a titolo prudenziale potrebbe essere utile, per blindare il diritto alla cessione, aver anche sostenuto spese fatturate a fronte di lavori effettuati entro il 30 marzo scorso).

Il legislatore ha così eliminato la possibilità di monetizzare subito la detrazione con lo sconto in fattura e/o cessione del credito (al netto delle due eccezioni citate), e in parallelo ha aumentato il periodo di recupero di tale detrazione. Ne risentono i beneficiari finali, nei confronti delle quali sarebbe forse auspicabile avere maggiori attenzioni e prevedere ulteriori sostegni.

Liberalità indirette e informali, cade il vincolo quantitativo

Donazioni

La bozza di decreto delegato elimina il tetto all'incremento patrimoniale del beneficiario

Andrea Vasapolli

Con il parere (non vincolante) del Parlamento emesso il 24 luglio, si avvia alla fase di approvazione lo schema di decreto legislativo di riforma dell'imposta di successione e donazione. Decreto che prevede la riformulazione dell'articolo 56-bis del Tus (Dlgs 346/90) in riferimento alle cosiddette liberalità diverse dalle donazioni.

Rammentiamo che, anche alla luce degli insegnamenti della sezione tributaria della Cassazione, dal punto di vista fiscale le liberalità diverse dalle donazioni sono raggruppabili in due tipologie: le liberalità indirette e le donazioni informali.

Le prime sono negozi o atti giuridici diversi dalla donazione (cosiddetti "negozio-mezzo"), posti in essere da un soggetto per raggiungere i medesimi effetti di una donazione vera e propria ("negozio-fine"). Le donazioni informali, invece, sono attività materiali o negozi giuridici che comportano un trasferimento diretto dal donante al donatario, dal quale consegue la diminuzione patrimoniale del soggetto dante causa e il diretto arricchimento del beneficiario. Sono quindi donazioni non formalizzate in un atto di donazione ex articolo 782 del Codice civile, redatto in forma solenne (si veda anche Il Sole 24 Ore del 1° luglio).

Le modifiche in arrivo
La nuova previsione dell'articolo 56-bis del Tus elimina la condizione quantitativa prevista dalla disciplina vigente, cioè che le liberalità diverse dalle donazioni abbiano determinato, da sole o insieme a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di lire.

Lo schema di decreto delegato, inoltre, prevede ora espressamente che, oltre alle spese non soggette a collazione e alle donazioni di modico valore di cui agli articoli 742 e 783 del Codice, sono esenti da imposizione anche le donazioni d'uso ex articolo 770, comma 2: ovvero le liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.

Trova conferma, inoltre, il fatto che le liberalità diverse dalle donazioni possono essere accertate esclusivamente quando la loro esistenza risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi. In tali casi l'aliquota su tali liberalità è elevata dal 7% all'8% e viene applicata sulla parte che eccede la franchigia, ove prevista dalla legge (ad esempio un milione di euro per il coniuge o i discendenti).

Trova altresì conferma la disposizione del vigente terzo comma dell'articolo 56-bis del Tus, secondo la quale le liberalità diverse dalle donazioni possono sempre essere registrate volontariamente e in tal caso, oltre alle franchigie di legge, trovano applicazione le ordinarie aliquote che variano in funzione del rapporto di parentela, affinità o di coniugio.

> **Diffuso l'utilizzo nella pianificazione in ambito patrimoniale anche se questi atti sono nulli a livello civilistico**

Il nodo delle donazioni informali
In riferimento alle donazioni informali è d'obbligo evidenziare – come chiarito da autorevole dottrina (A. Chianale, in Modulo 24 Wealth Planning n. 3/2024) – lo scollamento tra disciplina civilistica e fiscale: queste donazioni scontano l'imposta nei casi sopra indicati pur essendo civilisticamente nulle, in quanto poste in essere in violazione della forma solenne stabilita dal citato articolo 782 del Codice.

Dalla nullità delle donazioni informali consegue che il donante, finché in vita, ovvero i suoi eredi, dopo la sua morte, possono agire contro il beneficiario per chiedere la restituzione di quello che è stato un trasferimento indebito.

La rilevanza fiscale delle donazioni informali ha portato a un loro uso diffuso in ambito di pianificazione patrimoniale, trascurando il fatto che si tratta di atti civilisticamente nulli, che possono quindi esporre il soggetto così beneficiato ad obblighi di restituzione. Si tratta di obblighi certamente non previsti da chi ha ritenuto che fosse possibile ricorrere a tali tipi di trasferimento in piena tranquillità al fine di dare esecuzione a un complessivo disegno di trasferimento patrimoniale ai propri eredi. L'impiego delle donazioni informali in sede di pianificazione patrimoniale richiede, quindi, particolare attenzione.

17 ottobre 2025

IL TRIBUNALE PER LE FAMIGLIE SLITTA DI UN ANNO
È definitivo il rinvio di un anno del debutto del nuovo tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie previsto dalla riforma Cartabia della giustizia civile. La scorsa settimana è stato infatti convertito in legge il decreto carceri (92/2024), che ha spostato l'avvio a ottobre 2025.

Età, lavoro, impegno: i criteri per decidere sull'assegno ai figli over 18

Dopo la separazione

È il maggiorenne che chiede il contributo a dover provare la mancanza dell'autonomia

Occorre anche dimostrare di aver curato la preparazione per trovare un'occupazione

Pagina a cura di
Giorgio Vaccaro

L'obbligo dei genitori separati o divorziati di contribuire al mantenimento dei figli non cessa automaticamente quando questi raggiungono la maggiore età. Tuttavia, per decidere se l'assegno spetta o no l'età è un parametro importante e va valutata «con rigore crescente» man mano che aumenta. I figli maggiorenni hanno infatti un vero e proprio obbligo di curare la propria preparazione in modo da reperire un lavoro e raggiungere così l'autosufficienza economica, che farà cadere l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori. È la Cassazione – attraverso alcune delle pronunce più recenti – a chiarire i confini degli obblighi dei genitori nei confronti dei figli.

Intanto, la Suprema corte chiarisce che i giudici di merito, quando devono valutare l'esistenza, per i genitori, dell'onere di mantenere il figlio, devono verificare la non autosufficienza economica, da bilanciare con il dovere di autoresponsabilità dei figli maggiorenni. Occorre poi valutare il caso concreto, anche alla luce dell'età del figlio (Cassazione, ordinanza 2259/2024).

In particolare, i figli maggiorenni devono curare, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, per il lavoro. Si tratta di circostanze che devono essere dimostrate dal figlio che chiede l'assegno di mantenimento ai genitori affermando di trovarsi in una situazione di non autosufficienza economica. E, quando il figlio è ormai adulto, la prova sarà più rigorosa in quanto occorre giustificare le circostanze oggettive esterne che non hanno consentito di raggiungere l'autonomia (Cassazione, ordinanza 8630/2024).

Peraltro, se il ragazzo ha da tempo superato la maggiore età, non può contare sull'obbligo di mantenerlo dei suoi genitori, ma deve utilizzare gli strumenti di sostegno al reddito o la misura degli alimenti, che rappresentano un "minus" rispetto all'assegno di mantenimento (Cassazione, ordinanza 5177/2024).

Una volta raggiunta l'"autosufficienza economica", garantita dallo svolgimento di un lavoro retribuito anche se regolato con un contratto a tempo determinato, è esclusa la reviviscenza dell'obbligo in capo al genitore, a meno che non vengano dimostrate, nel singolo caso concreto, la breve durata del rapporto o la ridotta misura della retribuzione (Cassazione, ordinanza 8892/2024).

L'importo non deve essere ripartito a metà tra i genitori ma in modo proporzionale a redditi e compiti domestici

Quanto ai rapporti tra i genitori, la Cassazione ha ribadito che l'obbligo di mantenere i figli grava su entrambi, in misura proporzionale alle rispettive capacità di reddito, che devono quindi essere quantificate in modo comparato (Cassazione, ordinanza 8629/2024). In particolare, per determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di ciascun genitore, occorre considerare «le risorse economiche di ciascuno, valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno, quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulle necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari». Questi criteri valgono anche per le decisioni relative al contributo dei genitori a titolo di spese straordinarie: queste non devono essere necessariamente ripartite «in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti» (Cassazione, ordinanza 10359/2024).

Le indicazioni dei giudici della Cassazione

1
I PARAMETRI
La valutazione del giudice
Il giudice del merito, per valutare se il genitore ha l'onere di mantenere un figlio maggiorenne, deve:
- verificare la non autosufficienza economica del figlio e bilanciarla con il suo dovere di autoresponsabilità;
- modulare la protezione del figlio secondo le caratteristiche del caso concreto;
- stabilire il contenuto e la durata dell'obbligo del mantenimento.

L'età del beneficiario è un parametro importante e va valutata con rigore crescente man mano che aumenta.
Cassazione, ordinanza 2259 del 23 gennaio 2024

2
L'IMPEGNO
I doveri del figlio
Il figlio maggiorenne ha l'obbligo di curare, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica per un lavoro. Qualora il giovane abbia superato da tempo la maggiore età, non può contare sull'obbligo di mantenerlo dei genitori, ma sui diversi strumenti di ausilio di sostegno al reddito e, infine, sulla richiesta della misura degli alimenti. L'eventuale handicap psicologico per essere rilevante in tema di mantenimento deve essere «grave».
Cassazione, ordinanza 5177 del 27 febbraio 2024

I TEMPI
La verifica dell'autonomia
L'obbligo del mantenimento grava su entrambi i genitori, anche per il figlio maggiorenne quando questi non abbia raggiunto l'autosufficienza economica, e la sua quantificazione richiede la valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. Se in seguito il figlio raggiunge l'autonomia, sino alla data della pronuncia del giudice che la accerta il genitore resta comunque tenuto a versare l'assegno di mantenimento in quota parte.
Cassazione, ordinanza 8629 del 2 aprile 2024

4
LA PROVA
Per il figlio adulto
In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, perché verte sulla circostanza di avere il figlio curato con attenzione la propria preparazione al lavoro. Di conseguenza, la prova a carico del figlio adulto, per il principio di autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa, dovendo giustificare le «circostanze oggettive esterne» alla base del mancato conseguimento dell'autonomia.
Cassazione, ordinanza 8630 del 2 aprile 2024

IL LAVORO
A tempo determinato
L'obbligo del genitore separato o divorziato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente alla maggiore età, ma perdura sino a che non sia provata l'indipendenza economica. Lo svolgimento di un'attività retribuita, anche se prestata con contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi una fonte di reddito e dell'autosufficienza economica che può escludere la reviviscenza del mantenimento alla cessazione del rapporto di lavoro.
Cassazione, ordinanza 8892 del 4 aprile 2024

LA MISURA DEL CONTRIBUTO
Proporzionale al reddito
L'obbligo del mantenimento del figlio ha due dimensioni: il rapporto tra i genitori e il figlio e quello tra i genitori obbligati. Nei rapporti tra i genitori vige il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno: l'articolo 316-bis del Codice civile prevede che i genitori adempiano agli obblighi verso i figli in proporzione alle loro sostanze e secondo la loro capacità di lavoro. Seguono tale criterio anche le spese straordinarie, distinte rispetto al contributo periodico: non devono essere sostenute in misura pari, ma proporzionale al reddito di ciascun genitore.
Cassazione, ordinanza 10359 del 17 aprile 2024